

FUNZIONE PUBBLICA

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ANNO VII - N. 1 / 2001



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

FUNZIONE PUBBLICA
Periodico della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione pubblica

Anno VII – N. 1/2001 – Nuova serie

- Proprietà* - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in persona del Ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, FRANCO FRATTINI
- Direttore responsabile* - MARIA CASTRIANNI - Direttore del Servizio stampa, documentazione e biblioteca
- Comitato scientifico* - ALESSANDRO BOTTO - Consigliere di Stato - Capo di Gabinetto
- FRANCO CARINCI - Ordinario di diritto del lavoro
- ANTONIO CATRICALA' - Consigliere di Stato
- CARLO D'ORTA - Consigliere della Camera dei deputati - Capo del Dipartimento della Funzione pubblica
- MARCO LIPARI - Consigliere di Stato
- VINCENZO NUNZIATA - Avvocato dello Stato - Capo dell' Ufficio legislativo
- FRANCESCO RICCIO - Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali
- ROSARIO SCALIA - Consigliere della Corte dei conti
- Comitato tecnico di redazione:* - UGO BRAICO - Ispettorato del Dipartimento della Funzione pubblica
- CATERINA CITTADINO - Direttore dell'Ufficio del ruolo unico della dirigenza
- GIULIO DE PETRA - Direttore dell'Ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni
- ALESSANDRA GASPARRI - Direttore dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
- PIA MARCONI - Direttore dell' Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni
- FERRUCCIO SEPE - Direttore dell'Ufficio per gli affari generali e per il personale
- ALBERTO STANCANELLI - Direttore dell' Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
- RAFFAELE TORTORA - Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
- Coordinatore:* - ANTONIO BIGI - Dirigente del Dipartimento della Funzione pubblica
- Segretario di redazione:* - ROMUALDO CHIESA - Funzionario del Dipartimento della Funzione pubblica
- Direzione e redazione:* - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma - tel. 06.68997565 - Fax 06.68.99.71.96
- Stampa e distribuzione* - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma n. 263/86 del 18 maggio 1995

Si autorizzano riproduzioni complete o parziali degli elaborati con citazione della fonte, con esclusione del caso in cui l'articolo contenga la clausola "riproduzione riservata" richiesta dall'autore
La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è assunta dagli autori.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Coordinamento informatico:

Romualdo Chiesa

SOMMARIO

	Pag.
◆ Editoriale	7
◆ La comunicazione presa sul serio <i>di Franco Frattini, Ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza</i>	9
◆ La comunicazione istituzionale nel contesto del nuovo sistema ordinamentale <i>di Learco Saporito, Sottosegretario di Stato per la Funzione</i>	13

pubblica

◆ Scheda di sintesi delle disposizioni contenute nella proposta di legge A.C. n. 1420 "Legge quadro sulla comunicazione istituzionale" tratta dal "Dossier sul provvedimento" n. 593 del dicembre 1997 a cura del Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei deputati	15
◆ Legge 7 giugno 2000, n. 150 (testo normativo)	23
◆ Regolamento di attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (art. 5)	31
◆ Atti parlamentari	
- Atto Camera n. 1420	39
- Atto Camera n. 4427	49
- Iter parlamentare Atto Camera n. 1420 unificato con Atto Camera n. 4427	58
- lavori in Commissione in sede referente	63
- lavori in Commissione in sede deliberante	89
- lavori in Commissione in sede consultiva	105
◆ Atti parlamentari	
- Atto Senato n. 4217	131
- Iter parlamentare Atto Senato n. 4217	141
- lavori in Commissione in sede referente e deliberante	145
- lavori in Commissione in sede consultiva	159
◆ Bibliografia	165

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

EDITORIALE

*di Maria Castrianni
direttore responsabile*

Il Dipartimento della Funzione pubblica intende assicurare all'edizione del COM.P.A. di Bologna 2001 la sua presenza istituzionale con un prodotto che presenta i caratteri della originalità.

Il volume, che presentiamo all'attenzione del nostro pubblico, si qualifica come monografico in quanto tratta esclusivamente i temi riguardanti la politica pubblica della comunicazione istituzionale.

Non si tratta di una novità in assoluto perché già altre volte la Rivista si è trovata impegnata ad assicurare al dibattito culturale sui temi di maggiore interesse un suo contributo.

La novità va colta, invece, nei contenuti offerti agli operatori e agli studiosi del pubblico impiego: il numero monografico, infatti, rende evidente il processo decisionale di competenza del Parlamento, dei suoi membri, che ha portato alla messa a punto di una determinata legge o di un certo "corpus" normativo.

E' questo un utile esercizio alla realizzazione di un progetto culturale che deve vedere coinvolti i soggetti istituzionali che nel nostro ordinamento sono titolari del potere di "creare" le norme.

La conoscenza dei diversi punti di vista, di cui si fornisce occasione di lettura in presa diretta pubblicando il dibattito che una qualsiasi proposta di legge determina, accresce il livello di democraticità delle decisioni che l'Esecutivo – sia quello del livello di governo centrale sia quello dei livelli di governo regionali – assume per governare le diverse politiche pubbliche.

In tal modo si intende aprire un dialogo con le diverse Scuole di amministrazione pubblica che la rete universitaria ha creato in questo ultimo quinquennio e, in particolare, con le Facoltà di scienze politiche.

La Rivista si impegna, quindi, a mettere a disposizione del mondo accademico dei materiali in grado di suscitare il dibattito, in grado di costituire strumenti didattici diversi da quelli tradizionali, in grado di assicurare una conoscenza diretta della qualità degli interventi dei decisori politici.

Il tema della comunicazione istituzionale è uno di quelli che penetra all'interno dei sistemi amministrativi dato che è capace di porre in evidenza il grado di funzionalità raggiunto dallo stesso apparato che gestisce le politiche pubbliche di competenza, cioè fissate per legge.

Ed è anche un tema che impegna, oltre che il decisore politico, il decisore amministrativo essendo questi pienamente responsabile della corrispondenza tra i contenuti del messaggio lanciato all'utenza e l'effettiva resa del servizio alla stessa.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

LA COMUNICAZIONE PRESA SUL SERIO

di Franco Frattini
Ministro per la Funzione Pubblica e per il
coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

Nella sfera pubblica il tema della comunicazione è una scoperta relativamente recente.

Per decenni – a partire dai primi anni '80, quando fece la sua comparsa in Italia ancora sotto l'etichetta di *comunicazione istituzionale* – essa è stata interpretata lungo la linea trasparenza-informazione.

Nel tempo si è di fatto sviluppata una più decisa coscienza di quel sistema di diritti/doveri che collega l'istituzione pubblica con i cittadini cui sono offerte diverse opzioni di servizi.

I *media* hanno preso, inoltre, ad occuparsi delle attività delle istituzioni. E sono incominciate ad emergere le prime necessità di informare i cittadini su quello che ciascuna istituzione poteva offrire.

La marcia della comunicazione istituzionale, dunque, è iniziata e proseguita seguendo i canoni classici delle battaglie per la trasparenza. Ma ciò che nella prima lunga fase veniva affermato in funzione di un vero e proprio rapporto di cittadinanza - contro la pratica del cittadino schiacciato dalla burocrazia, figlia dell'idea di potere inteso come segretezza - nel tempo ha rischiato di divenire una forma di sopravvivenza.

Ancora non si era sviluppata una cultura del *marketing* dell'istituzione perché le relazioni con i cittadini non conoscevano la parità e la reciprocità. E se è vero che il cittadino non più suddito si vedeva riconosciuto il diritto ad essere (almeno) informato, certo non si può affermare che fosse attore e parte di un vero e proprio processo di comunicazione.

Come è noto, gli anni 80 sono stati in Italia gli anni della grande espansione della tv commerciale e dello sviluppo della grande distribuzione. Con la conseguenza che a formare il bagaglio della conoscenza sociale è diventato sempre più consistente il flusso alimentato o influenzato dalle aziende. Le istituzioni sono state di fatto obbligate ad adattarsi al funzionamento, agli orari ed ai formati dei *media*.

Nello stesso tempo l'intero settore della comunicazione pubblica è dovuto diventare più competitivo e più sofisticato. Il ricorso a competenze professionali esterne specializzate è diventato pratica corrente; allo stesso modo, non più casuale, ma analizzato e programmato, l'utilizzo di strategie di comunicazione. Il cittadino-destinatario è diventato sempre più importante all'interno del piano di una comunicazione che sceglierà i linguaggi più adatti per raggiungere gli obiettivi.

Dopo queste iniziali risposte, la sfera pubblica ha conosciuto significativi cambiamenti nei primi anni '90, a partire dal decreto legislativo n. 29 (1993). Trovando nel processo di riforma successivo, fino alla legge 150, l'affermazione di un nuovo principio che affida al potenziamento del sistema di comunicazione, dall'interno delle

istituzioni, il compito di sviluppare e sciogliere il complesso rapporto tra sfera pubblica e mondi economici e sociali.

La nuova legge ancora risente del fatto di essere stata pensata nel 1996 e approvata nel 2001 - 5 anni che hanno ulteriormente trasformato e sviluppato in Italia la comunicazione *multimediale* – ed è indubbio però che essa avvia il processo della *comunicazione integrata*, la funzione che ormai governa ogni struttura complessa.

L'attivazione diffusa degli uffici stampa e la comparsa della figura del *portavoce* consentiranno prima di tutto alle differenti articolazioni della sfera pubblica quella comunicazione verso l'esterno, verso i *media*; da cui deriva il fondamentale processo di *eteroproduzione* dell'immagine. Il costituirsi, presso la pubblica opinione, di un'identità fondata su di una produzione – idealmente almeno – puntuale, costante e trasparente di informazioni.

Mentre con l'avanzare degli Urp il mondo pubblico ha la opportunità di sviluppare una vera e propria *comunicazione di mercato*, dedicata al suo prodotto-servizio e vigilata pertanto da attività di *customer satisfaction* destinate ad aprire un vero e proprio circuito di comunicazione con il cittadino-cliente.

All'Urp – ed in generale alla funzione di comunicazione – spetterà anche il compito, grazie alle *reti civiche*, di curare il versante dei *new media*. La *comunicazione web* consente e somma sia forme di comunicazione verso l'esterno, sia nuove modalità di relazioni verso l'interno: con le prime, saltando così la mediazione dei segmenti dell'informazione tradizionale e innescando quindi processi di *autoproduzione* dell'immagine; con le seconde, verso l'interno, generando un senso di appartenenza e di *community*. Ad un nuovo mondo pubblico che cambia e diventa veramente di tutti.

Il *web* può essere formazione e autoformazione, scambio di esperienze, velocità nel migliorare la cultura della pubblica amministrazione.

Si tratta di funzioni attribuite ad un unico coordinamento – che vanno sotto il nome di *comunicazione integrata* – proprio perché la coppia informazione-comunicazione, così come la coppia interno-esterno, rappresentano la faccia di una stessa medaglia. Ci troviamo cioè di fronte a processi che interagiscono l'uno con l'altro, si condizionano e si valorizzano a vicenda.

Quanto più saremo orgogliosi di appartenere ad un servizio pubblico efficiente - grazie anche ad una buona comunicazione interna: che vuol dire precise attività mirate a sollecitare questo sentimento -, tanto più comunicheremo all'esterno una buona e positiva immagine della struttura-ufficio-istituzione cui apparteniamo.

Si tratta ora di rendere coerente il disegno anticipato dalla 150 (che ha alle spalle oltre 15 anni di attese dall'interno del mondo della comunicazione pubblica: mentre tutto attorno nuove forme di *mediatizzazione* della vita si affermavano con il *web*, la rete delle reti).

Per farlo appare decisivo il nuovo modo di organizzare il mondo della sfera pubblica che ha nella dirigenza il proprio perno. E la nuova attenzione che questa saprà prestare ad una *comunicazione presa sul serio*, non più segmento eventualmente addizionale del procedimento amministrativo, ma *modalità integrativa* delle scelte di organizzazione.

E' stato giustamente osservato che la sfera pubblica saprà meglio interpretare il compito di apertura e di attenzione verso i cittadini se riuscirà a realizzare un

passaggio dal principio di prestazione a quello di relazione, se saprà cioè valorizzare la capacità di comunicare, se saprà considerare l'ascolto come una risorsa prioritaria.

La capacità di ascolto, la capacità di dialogo non si improvvisano.

Qui è la sfida dei prossimi anni: un mondo pubblico paziente, perseverante e gentile, capace di aprirsi per migliorarsi e costruire dentro e fuori di sé il significato di una nuova comunità, un mondo finalmente orgoglioso della qualità divenuta *pubblica* della sua rinnovata appartenenza.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEL CONTESTO DEL NUOVO SISTEMA ORDINAMENTALE

*di Learco Saporito
Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica*

Alle soglie del terzo millennio, affrontare il tema della comunicazione istituzionale non è cosa da poco. Dal momento che qualsiasi utente, destinatario di un servizio che gli deve essere reso da un apparato pubblico, richiede che esso si esprima, al di là della professionalità, in termini di adeguatezza e di tempestività.

Il tema della comunicazione istituzionale, così come definita per la prima volta, nel nostro Paese, con la legge nazionale n. 150 del 2000, presenta, d'altra parte, delle caratteristiche particolari: quella di possedere una natura "trasversale" al sistema istituzionale; quella di essere anche "strumentale" alle altre politiche pubbliche, quella di essere "universale" rispetto ai diversi livelli di governo tra i quali le politiche pubbliche, allo stato della legislazione europea, nazionale e regionale, si ripartiscono.

Il "comunicare" è un esercizio che è proprio di tutte le istituzioni; ma, così ragionando, non si può fare a meno di riflettere, da parte di tutte le istituzioni, su un fatto: quale deve essere il livello di governo che si presenta il più adatto a dialogare con l'utente?

Ed è questa una domanda che, pur nel rispetto del principio di autonomia di ciascuna istituzione, comporta al decisore politico di fissare il c.d. "punto decisionale" della funzione di indirizzo e coordinamento che caratterizza qualsiasi sistema organizzativo complesso.

Anche perché, quando si avvia un processo decisionale di comunicazione istituzionale, si è chiamati a fare i conti con la realtà; con quella realtà che richiede che si dia prima risposta a questa altra domanda: è fattibile quel certo intervento?

E la ricerca della fattibilità presuppone che il decisore politico sia posto nelle condizioni di destinare un certo budget alla politica pubblica della comunicazione istituzionale.

In tal modo quello che era un tema, peraltro trasversale alle diverse politiche pubbliche, assume esso stesso la connotazione di una scelta politica.

Ecco che tale scelta politica richiede l'attenzione dei diversi livelli di governo; così come richiede che nel Paese si diffonda tra gli operatori pubblici la cultura che tale politica pubblica è capace di per sé di generare.

E' la cultura del fare meglio le cose che si sono fatte finora bene; è la cultura di fare in un tempo minore ciò che si è fatto in un tempo non controllato; è la cultura di fare a costi inferiori quello che si è fatto pensando che la soluzione sia da trovare nell'aumentare le tasse.

In sostanza la comunicazione istituzionale, che ha le caratteristiche della universalità, richiede ai diversi livelli di governo di assicurare livelli di efficienza ai rispettivi apparati amministrativi che in altri tempi non erano neppure immaginabili.

Naturalmente, non ci dobbiamo fare illusioni. Occorre che il Dipartimento della Funzione pubblica ritrovi al suo interno, al di là dei gruppi di studio a carattere estemporaneo che è possibile creare, un sistema organizzativo che costituisca occasione di incontro, di dialogo, di dibattito delle diverse dirigenze pubbliche sui temi reali del sistema pubblico.

Pur essendo encomiabile lo sforzo, infatti, che la Scuola Superiore della pubblica amministrazione ha prodotto sinora perché si formi una cultura omogenea tra quanti si trovano impegnati ad assicurare al cittadino un corretto grado di conoscenza del funzionamento degli apparati, delle modalità di fruizione di un certo servizio, dell'azionabilità di un certo diritto al rimborso che dovremmo trovare scritto nelle diverse "carte dei servizi", ancora molto c'è da fare. E questo progetto si potrà realizzare con l'apporto anche di soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

La legge nazionale sulla comunicazione istituzionale, nella denominazione originale, aveva un titolo che, come si avrà modo di leggere consultando i materiali raccolti in questo dossier tematico, si è perso per strada.

Non è questo, però, il momento per entrare in un dibattito che potrebbe apparire avulso dalla realtà ordinamentale vigente.

Se mai, è opportuno sottolineare che il testo, nella sostanza, ha mantenuto i caratteri propri di una "loi de cadre".

Da qui la opportunità di proseguire in un'opera di raccolta e di selezione anche di quei materiali che siano stati, e saranno, prodotti dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie Locali.

E' un'occasione storica quella che si presenta oggi: procedere sulla via della raccolta delle "migliori pratiche" anche in questo settore, costruendo un sistema informativo che possa essere utilizzato dalle istituzioni pubbliche a ciò interessate.

E' questo un ruolo che il Dipartimento della Funzione pubblica è chiamato a svolgere, di previsione, tra l'altro, dei miglioramenti che il Governo intende apportare al sistema ordinamentale sinora elaborato. Solo dalla effettiva conoscenza dei processi decisionali politici possono nascere, infatti, buone idee per un loro effettivo e concreto miglioramento.

SCHEDA DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. N. 1420: "LEGGE QUADRO SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"¹

La proposta di legge Atto Camera n. 1420, di iniziativa dell'on. Franco Frattini, intende dettare una disciplina generale in materia di "comunicazione istituzionale" delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e l'informazione ai cittadini sull'attività delle amministrazioni pubbliche e del Governo.

Tale P.d.L., la cui finalità (come si desume dalla relazione di accompagnamento) consiste anche nell'individuazione di momenti di raccordo tra pubblica amministrazione e mezzi di informazione, si propone di dettare le norme-quadro in materia di comunicazione istituzionale, "da realizzare attraverso tutti i mezzi di informazione con una programmazione affidata a ciascuna amministrazione e con il coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri".

1. Normativa vigente

1.1. Definizione di comunicazione istituzionale

Come sottolineato in precedenza, l'A.C. n. 1420 è diretto all'introduzione di una legge-quadro sulla comunicazione istituzionale. All'interno della normativa vigente, non è dato peraltro riscontrare una specifica definizione di "comunicazione istituzionale". In effetti, su tale terreno, non direttamente disciplinato dalla legislazione vigente, la definizione terminologica è frutto di elaborazioni della dottrina (si vedano, in particolare, Rolando, Noel, Arena) piuttosto che di vere e proprie definizioni di carattere normativo. In tal senso, è possibile individuare la nozione di comunicazione istituzionale in una attività condotta organicamente da un determinato settore della pubblica amministrazione, che realizza servizi di informazione diretti a realizzare interessi pubblici di conoscenza ed informazione dei cittadini e degli utenti, attraverso varie forme di comunicazione plurimediale ovvero con l'utilizzo di mezzi di stampa o radiotelevisivi.

La funzione della comunicazione istituzionale consiste pertanto nella diffusione di informazioni sull'attività delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra le stesse amministrazioni e gli utenti, pubblici o privati, nonché di informare i cittadini sull'agire amministrativo e di facilitare l'utilizzo dei servizi pubblici forniti.

1.2. Gli Uffici per le relazioni con il pubblico

Il testo normativo che disciplina, nelle grandi linee, i principi generali in materia di informazione e comunicazione pubblica è il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante "*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241*". In particolare, tale decreto contiene un apposito capo (il primo) intitolato "*Relazioni con il pubblico*", collocato all'inizio del titolo II, relativo all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, subito dopo il titolo riguardante i principi generali.

¹ Tratta dal "Dossier sul provvedimento" n. 593 del dicembre 1997 a cura del Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei deputati.

La sezione in questione, pur riguardando in generale le relazioni con il pubblico, si articola in realtà in due distinte disposizioni: l'art. 11, intitolato "*Trasparenza delle amministrazioni pubbliche*" e l'art. 12, "*Ufficio relazioni con il pubblico*".

L'art. 11 del D.Lgs. 29/1993 si connette strettamente ai principi contenuti nelle due grandi leggi di disciplina generale dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la L. 142/1990 sulle autonomie locali e la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di accesso, collegando l'obiettivo della trasparenza dall'azione amministrativa con la necessità di favorire *l'interconnessione tra le amministrazioni stesse*. **L'articolo in questione affida** infatti, ai sensi del comma 1, **la definizione di modelli e sistemi informativi finalizzati a tale interconnessione all'organismo** "di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm) della L. 421/1992": tale organismo è stato successivamente individuato, dal D.Lgs. 39/1993, nell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).

Più direttamente connesso al tema della comunicazione istituzionale è il successivo art. 12 del D.Lgs. 29/1993, che istituisce gli Uffici per le relazioni con il pubblico. Tale articolo si divide sostanzialmente in due parti, l'una dedicata all'individuazione degli *Uffici per le relazioni con il pubblico* e delle relative funzioni (commi 1-3); l'altra riguardante le *comunicazioni di pubblica utilità* (comma 4).

Il primo comma dell'articolo in questione individua l'obiettivo che il legislatore si è proposto con la creazione dei predetti uffici per le relazioni con il pubblico, consistente nel "garantire la piena attuazione della L. 241/1990". A tal fine, poi, il secondo comma stabilisce i **compiti affidati a tali uffici**, che provvedono, "anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche", alle seguenti funzioni:

- I. *servizio all'utenza per i diritti di partecipazione* di cui al capo III della L. 241/1990. Si tratta, in sostanza, dei servizi strettamente collegati al diritto di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, per i quali gli uffici per le relazioni con il pubblico non dovrebbero limitarsi alla sola comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, bensì anche sviluppare una garanzia di assistenza nel corso del procedimento;
- II. *informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti*. In questo specifico compito, emergono i profili di collegamento tra Uffici per le relazioni con il pubblico e responsabile del procedimento, il quale costituisce l'interlocutore privilegiato, ai sensi della legge, dei soggetti che partecipano al procedimento medesimo;
- III. *formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza*. Tale funzione, prevalentemente propositiva, si potrebbe configurare come una vera e propria funzione di monitoraggio sui servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, che affida un ruolo centrale agli Uffici per le relazioni con il pubblico, anche ai fini di un miglioramento della qualità dei servizi.

Si segnala, inoltre, che l'art. 3 del D.L. 163/1995 ha aggiunto 3 nuovi commi all'articolo in questione, al fine di disciplinare le funzioni del responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché i poteri di verifica, da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, nei confronti delle iniziative attuate dallo stesso responsabile dell'ufficio.

1.3. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità

Infine, il comma 4 della disposizione in esame prevede che le "amministrazioni pubbliche programmano ed attuano *iniziative di comunicazione di pubblica utilità*, con lo scopo di "assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture". In particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, "si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi". Tale previsione normativa, che individua un generale "dovere informativo" dell'amministrazione, sembra attribuire agli stessi Uffici per le relazioni con il pubblico (di cui sopra) il compito di programmare ed eventualmente attuare le iniziative di comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 12 citato.

1.4. L'attuazione della normativa sugli uffici per le relazioni con il pubblico

L'art. 12 del D.Lgs. 29/1993 è stato, in primo luogo, oggetto di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 1994, con la quale il Governo ha inteso disciplinare i profili organizzativi e ordinamentali degli uffici per le relazioni con il pubblico, anche al fine di assicurare alle prescrizioni impositive di tale articolo una specifica attenzione da parte delle amministrazioni interessate.

Tuttavia, le disposizioni contenute, in particolare, nell'art. 12 del D.Lgs. 29/1993, finalizzate alla realizzazione di canali informativi tra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini utenti, hanno trovato un'incerta applicazione nella prassi. Infatti, sulla base dei dati forniti dal Ministro per la funzione pubblica nella *Relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1995*, trasmessa alle Camere il 30 ottobre 1996, emergono le seguenti indicazioni generali:

- a) *scarsa tendenza delle amministrazioni pubbliche a fornire informazioni sull'istituzione degli uffici relazioni con il pubblico.* Su circa 21.000 unità amministrative appartenenti ai diversi comparti della pubblica amministrazione, potenzialmente interessate alla creazione dei predetti uffici, soltanto 4.051 (pari al 19,4% del totale) hanno fornito informazioni;
- b) *ridotto numero di uffici già costituiti.* Soltanto 1.781 unità amministrative (pari al 44% circa di quelle che hanno fornito informazioni e pari soltanto all'8,5% delle amministrazioni interessate) hanno dichiarato di aver istituito l'ufficio relazioni con il pubblico.

Il dato fornito dal Governo, che la stessa relazione sullo stato dell'amministrazione giudica "certamente non positivo, considerato che la normativa (...) è stata emanata da più di tre anni", è peraltro confermato dalla *Relazione della Corte dei conti sull'attuazione del D.Lgs. 29/1993*, approvata il 4 luglio 1997, con deliberazione n. 101/97. Nel capitolo decimo di tale relazione, dedicato agli uffici per le relazioni con il pubblico, la Corte svolge, infatti, alcune considerazioni critiche sulla genericità della normativa vigente, che avrebbe scarso contenuto precettivo per le singole amministrazioni, finendo peraltro per sfumare i compiti e le funzioni attribuite a tali strutture amministrative e apportando, "per altro verso, elementi di distorsione nella sana gestione delle risorse umane".

1.5. La pubblicità delle pubbliche amministrazioni

Oltre all'attività di relazione delle pubbliche amministrazioni, disciplinata, in linea generale, dalle norme esposte in precedenza, l'ordinamento prevede una serie di disposizioni, contenute in provvedimenti normativi di varia natura, che dettano una regolamentazione dei casi in cui è data la possibilità, alle singole amministrazioni, di effettuare pubblicità sulla propria attività e sui servizi offerti, nonché di indirizzare agli utenti, mediante l'utilizzo di mezzi di informazione, messaggi di utilità sociale.

1.5.1. La pubblicità delle pubbliche amministrazioni su giornali e riviste

La *L. 25 febbraio 1987, n. 67* reca una nuova disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze a favore dell'editoria. L'art. 5 della legge, in particolare, si occupa della *pubblicità di amministrazioni pubbliche*, statuendo che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio (comma 1).

Tali soggetti sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

Ai sensi del comma 4, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante per l'editoria delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della

promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse **con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso**. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

1.5.2. La pubblicità delle pubbliche amministrazioni su emittenti televisive e radiofoniche

L'art. 9 della L. 6 agosto 1990, n. 223, disciplina la materia della *destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici e dei messaggi di utilità sociale*, prevedendo che le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici (questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale) sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

1.5.3. La sponsorizzazione

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire spazi pubblicitari si differenzia dalla figura della "sponsorizzazione", che è istituto di origine anglosassone, con il quale si indica una figura di natura negoziale diffusasi in parallelo alla crescente importanza dei mass-media. Con la sponsorizzazione, un soggetto - *sponsor* - associa i segni della propria identità all'attività di altro soggetto - *sponsorizzato* - versando a quest'ultimo un corrispettivo. Dal punto di vista dei motivi del contratto, il fine dello sponsor è normalmente pubblicitario e la sponsorizzazione è per lo più una tipologia di pubblicità. Diversa è la figura dei *patrocini*, propria delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni che, con il patrocinio, presenziano in vario modo ad iniziative normalmente a sfondo culturale o di rilevanza sociale. Questi interventi possono essere effettuati anche da grandi imprese ed associazioni e possono comportare un esborso del patrocinante.

La figura della sponsorizzazione, di ancora incerta tipizzazione, trova la propria disciplina nell'ambito delle regole dettate dal codice civile per i contratti. La legislazione recente riguarda soprattutto quegli aspetti della sponsorizzazione che si riflettono nell'uso del mezzo radiotelevisivo (cfr. L. 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo, previgente alla recente riforma; per quanto riguarda il controllo, cfr. l'art 15 del D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231, *Regolamento dell'Ufficio del Garante*; il D.M. 4 luglio 1991, n. 439 reca specificamente il regolamento sulla sponsorizzazione dei programmi televisivi). Il fenomeno ha, poi, conosciuto una crescente attenzione della legislazione regionale, sfociata in una serie di previsioni normative delle regioni (a statuto sia ordinario che speciale), che prevedono il ricorso a sponsorizzazioni in settori di competenza regionale.

Da ultimo, il D.D.L. A.C. 4354, collegato alla manovra finanziaria per il 1998, ha previsto (art. 34) la possibilità, per gli enti e le amministrazioni statali, di ricorrere all'utilizzo di strumenti privatistici ed, in particolare, a contratti di sponsorizzazione di proprie attività, da stipulare con soggetti privati o con associazioni senza scopo di lucro.

1.6. La trasmissione di messaggi di utilità sociale

Lo stesso art. 9 della L. 223/1990, citato in precedenza, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri determini i **messaggi di utilità sociale** ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

1.7. Limitazioni all'attività di comunicazione istituzionale

L'art. 5 della L. 515/1993 (recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*") prevede il divieto, **esteso a tutte le pubbliche**

amministrazioni, di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano, tuttavia, nel divieto, le *attività di comunicazione istituzionale* indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. La disposizione in esame, che sembra introdurre un principio di carattere generale all'interno dell'ordinamento, ha, tuttavia, creato, nella pratica, una questione interpretativa, legata in particolare alle sanzioni eventualmente applicabili alle amministrazioni che violino la norma: essa, infatti, non contiene una espressa sanzione per la violazione del divieto stesso.

2. La proposta di legge A.C. n. 1420

La proposta di legge in esame, di iniziativa dell'onorevole Franco Frattini, interviene sulla materia della comunicazione istituzionale, dettando norme generali di riferimento, che solo parzialmente rinviano alla normativa vigente e, in particolare, a quella relativa agli uffici per le relazioni con il pubblico. Il provvedimento, che intende promuovere la "completa e sostanziale informazione sul sistema delle iniziative del Governo e delle pubbliche amministrazioni", è diviso in tre capi: quello relativo ai principi generali, quello che disciplina la programmazione delle iniziative di comunicazione istituzionale e quello relativo all'uso dei mezzi di comunicazione di massa.

2.1. Principi generali

La P.d.L. A.C. 1420 individua, in primo luogo, le *finalità* (garanzia dell'informazione e trasparenza dell'attività amministrativa) e l'*ambito applicativo* delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale, che coincide con tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 29/1993² e con gli enti pubblici economici (art. 1, co. 1). Si segnala, tuttavia, che, in altre sezioni del provvedimento in esame (in particolare, con riguardo ai capi II e III, relativi alla programmazione della comunicazione istituzionale ed all'uso a fini pubblicitari dei mezzi di informazione), le disposizioni si riferiscono espressamente alle sole amministrazioni statali, determinando così la questione dell'applicabilità della relativa normativa anche alle altre amministrazioni.

L'art. 1 fornisce, inoltre, una definizione di attività di comunicazione istituzionale (comma 2), che è quella posta in essere al fine di illustrare ai cittadini:

- I. disposizioni normative per facilitarne l'applicazione o di attività;
- II. strutture e compiti delle amministrazioni, nonché modalità di funzionamento ed erogazione di servizi pubblici, anche al fine di agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti;
- III. temi di carattere sociale o di interesse pubblico.

In proposito, si rammenta che la legislazione vigente definisce l'attività di comunicazione esclusivamente sotto il profilo delle competenze degli Uffici per le relazioni con il pubblico: in tal senso, l'art. 12 del citato D.Lgs. 29/1993 prevede che tali uffici svolgano l'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e formulino proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. La proposta in questione amplia, pertanto, l'ambito oggettivo di riferimento dell'attività di comunicazione istituzionale.

L'art. 2 della P.d.L. in esame individua gli *strumenti attraverso i quali realizzare l'attività di comunicazione istituzionale*. La disposizione prevede una specifica "norma di chiusura", per cui tale attività si realizza con l'utilizzo di *qualsiasi strumento* idoneo ad assicurare la necessaria diffusione dei messaggi; è disposto, inoltre, che la comunicazione avvenga attraverso l'organizzazione o la partecipazione a:

- a. fiere;
- b. mostre;

² Si rammenta che, ai sensi della disposizione in esame, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali e locali e le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

- c. manifestazioni;
- d. convegni;
- e. incontri.

Tali iniziative sono realizzate assicurando l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e disponendo la verifica di una serie di requisiti che misurino l'impatto delle comunicazioni stesse sui soggetti interessati. E' opportuno segnalare che la normativa vigente non elenca esplicitamente alcuna forma simile di realizzazione della comunicazione istituzionale.

Le *specifiche professionalità da adibire all'attività di informazione e comunicazione istituzionale* sono individuate dall'**art. 3** della P.d.L. in esame. In particolare, si dispone (comma 1) che le amministrazioni interessate, nell'individuare il personale incaricato di svolgere le attività di comunicazione, ne programmano la formazione (affidata comunque alla Scuola superiore della pubblica amministrazione). E' poi demandata ad uno specifico regolamento attuativo (da emanare ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L. 400/1988) la funzione di determinare i titoli per l'accesso ai concorsi, da bandire da parte delle pubbliche amministrazioni, per il reclutamento del personale addetto all'attività di comunicazione istituzionale (comma 2). La disposizione individua direttamente, peraltro, i titoli di studio o professionali (in generale legati allo svolgimento di attività di informazione) che determinano una priorità nella valutazione per la selezione del personale medesimo.

L'**art. 4** della P.d.L. A.C. 1420 interviene sulla normativa vigente in materia di *Uffici per le relazioni con il pubblico*, al fine di estendere a tali strutture il compito di assicurare l'attività di comunicazione istituzionale. Il comma 1 specifica, inoltre, che tali uffici hanno il compito di rilevare le esigenze e le richieste dei cittadini. I commi 2 e 3 prevedono i seguenti adempimenti per le pubbliche amministrazioni interessate:

- a. adozione di misure idonee a garantire l'informazione tra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture amministrative, nonché tra i vari uffici per il pubblico;
- b. promozione di informazioni utili per gli utenti, attraverso sistemi di interconnessione telematica.

Tale disposizione, che incide direttamente sul citato art. 12 del D.Lgs. 29/1993, contribuisce a individuare una nuova serie di funzioni agli uffici per le relazioni con il pubblico, che diverrebbero pertanto il fulcro attorno al quale ruoterebbe la complessiva attività di comunicazione istituzionale.

Un'attenzione particolare viene prestata dall'**art. 5** agli Uffici stampa delle amministrazioni pubbliche. Oltre a statuire che l'attività di tali uffici è prioritariamente indirizzata ai mezzi di informazione di massa, la norma provvede ad una complessiva riorganizzazione degli uffici stampa, individuando i principi di base in materia di inquadramento del personale, collegamenti con le strutture amministrative e con gli organi di informazione esterni, incompatibilità di incarichi e trattamento economico dei responsabili degli uffici. Il comma 3 prevede, in particolare, la possibilità di istituire la figura del "portavoce", che può essere anche un soggetto esterno all'amministrazione, con il compito di coadiuvare l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica nei rapporti con gli organi di informazione.

2.2. Programmazione delle iniziative di comunicazione istituzionale

Il capo II, dedicato alle attività di comunicazione istituzionale, prevede (artt. 6 e 7) una procedura organica per la realizzazione delle comunicazioni istituzionali, da realizzarsi con l'utilizzo di due strumenti programmatici da parte dell'amministrazione statale³:

- 1. *programma di comunicazione*. Si tratta di un programma, elaborato annualmente da tutte le amministrazioni statali e trasmesso entro il mese di novembre al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che comprende le iniziative di comunicazione che si intende realizzare nell'anno successivo, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento stesso, che provvede inoltre a garantire, con la propria attività, il coordinamento per l'attuazione dei programmi di comunicazione. Tutte le iniziative di comunicazione istituzionale debbono essere effettuate, salvo motivate eccezioni, nell'ambito del programma predisposto dalle singole amministrazioni;

³ Si rinvia, per la definizione delle amministrazioni interessate, a quanto segnalato nella precedente nota 2

II. piano di comunicazione. E' il documento che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio predispose annualmente, sulla base dei programmi presentati dalle singole amministrazioni statali. Tale piano funge altresì da parametro per la valutazione del consuntivo delle iniziative svolte dalle stesse amministrazioni, che queste sono obbligate a comunicare al Dipartimento.

L'**art. 8** prevede inoltre che, in ogni amministrazione pubblica (eccettuati i piccoli comuni), siano istituiti appositi capitoli di bilancio, destinati alle attività di comunicazione istituzionale.

2.3. Utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa

L'**art. 9** della P.d.L. in esame disciplina i casi di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, consistenti nella diffusione di informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa con l'acquisto di spazi pubblicitari. Tale attività, che vede l'attribuzione di un ruolo centrale al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dovrà aver luogo attraverso i seguenti mezzi di comunicazione:

1. stampa quotidiana e periodica;
2. emittenza radiofonica;
3. emittenza televisiva;
4. cinema;
5. affissioni.

Il disposto dell'**art. 10** dà facoltà alla Presidenza del Consiglio di obbligare *la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a trasmettere*, a titolo gratuito, *messaggi delle amministrazioni pubbliche* di utilità sociale o di pubblico interesse. La disposizione prevede (comma 1) che alla trasmissione dei messaggi sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna sede (come previsto, peraltro, dalla normativa vigente). E', inoltre, disposta, a differenza delle previsioni della legislazione vigente in materia, la riserva di tempi nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva (comma 2).

La P.d.L. A.C. 1420 prevede una particolare procedura di trasmissione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei *progetti di comunicazione* a carattere pubblicitario (**art. 11**) che propongono la diffusione delle comunicazioni tramite i mezzi di comunicazione di massa in precedenza indicati. Tali progetti dovranno possedere una serie di requisiti ed indicazioni per l'effettiva realizzazione. In proposito, si segnala che la normativa vigente, nell'attribuire autonoma iniziativa alle singole amministrazioni che intendano realizzare comunicazioni a carattere pubblicitario, vincola le stesse (art. 5, L. 67/1987) a comunicare al Garante per l'editoria le spese pubblicitarie effettuate nel corso dell'anno e sottopone ad un'apposita commissione, istituita presso il Dipartimento per l'editoria, il coordinamento e la promozione della pubblicità delle amministrazioni.

L'**art. 12** della P.d.L. in esame prevede l'istituzione di un *apposito fondo per il finanziamento delle iniziative di comunicazione istituzionale*, presso il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, per contribuire alla realizzazione delle attività previste dal provvedimento stesso. E' inoltre sancita (**art. 13**) l'applicabilità delle *procedure di gara* previste dalla normativa generale in materia di appalti pubblici di servizi (D.Lgs. 157/1995), per la scelta dei soggetti professionali esterni che intervengono nella realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario. Sarà un regolamento attuativo (da adottare ai sensi del comma 1, art. 17 della L. 400/1988) a stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Legge 7 giugno 2000, n. 150

**Disciplina delle attività di informazione e di
Comunicazione delle pubbliche amministrazioni**

pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana n. 136 del 13 giugno
2000

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
 - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.

(Forme, strumenti e prodotti)

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali,

le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.

(Formazione professionale)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie

assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.

(Regolamento)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.

(Strutture)

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.

(Portavoce)

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla

ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.

(Uffici stampa)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 11.

(Programmi di comunicazione)

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 12.

(Piano di comunicazione)

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di

comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14.

(Finanziamento dei progetti)

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15.

(Procedure di gara)

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di informazione e di comunicazione e per la individuazione e la disciplina degli interventi formativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, e in particolare l'articolo 5;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del ;

acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del ;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del ;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione delle Regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

(Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione)

1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n.150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.

2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in Scienze della Comunicazione, del diploma di laurea in Relazioni Pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da Università ed istituti Universitari pubblici e privati, ovvero di Master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Foromez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre Scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro per l'Università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.

5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.

6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali già avviate alle data di entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma formativo di cui al successivo art. 6.

Art. 3

(Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione)

1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei

giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa.

2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio

in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi..

Art. 4

(Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni..

Art. 5

(Soggetti estranei alla amministrazione)

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6

(Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola

superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento.

3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato A, lett. A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7..

5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al precedente comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 7

(Interventi formativi)

1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge 150/2000, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 8

(Strutture private abilitate alle attività di formazione)

1. Per le attività di formazione di cui al precedente articolo 6 le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'art. 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore.

2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al precedente articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ALLEGATO A

(articolo 7, comma 1)

CRITERI, MODALITA' E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

A) DURATA DEI CORSI E DEGLI ALTRI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO.

Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolga l'attività di comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.

B) MODALITA'.

L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).

Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:

- lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;
- laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;
- incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.

I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune interesse. Le Amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione previsto nelle diverse ipotesi.

I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di profitto.

C) SUPPORTI MULTIMEDIALI E FORMAZIONE A DISTANZA.

Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione d'aula e dovranno

prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente.

D) ORGANIZZAZIONE.

I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, *case studies*, simulazioni anche operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline specifiche della comunicazione e dell'informazione con particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche

La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La frequenza non può essere inferiore all'ottanta per cento del totale delle ore complessive previste al punto A).

La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.

E) CONTENUTI.

Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:

- tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione istituzionale e di interesse generale;
- analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;
- il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;
- le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione, l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Internet;
- la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di informazione;
- il marketing nel sistema pubblico;
- la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
- logiche organizzative e strategie comunicative;
- le tecniche di relazioni pubbliche;
- la comunicazione interpersonale;
- i new media;
- tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;
- tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.

ALLEGATO B

(articolo 8, comma 2)

REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A) previsto dall'art. 7 del regolamento;

B) comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni;

C) documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni;

D) livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali);

E) valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni;

F) capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria;

G) ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.

ATTI PARLAMENTARI
CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. n. 1420
Legge quadro sulla comunicazione istituzionale

A.C. n. 4427
**Disciplina della attività di comunicazione ed informazione
delle pubbliche amministrazioni**

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

XIII Legislatura

Atto Camera 1420

Legge quadro sulla comunicazione istituzionale

approvato col nuovo titolo "**Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni**"

22 Settembre 1999:	approvato in testo unificato <i>Trasmesso all'altro ramo</i>		
Iter:	C. 1420	TU con C. 4427 approvato in testo unificato	22 Settembre 1999
	S. 4217	approvato definitivamente. Legge	10 Maggio 2000

L. n. 150 del 7 Giugno 2000 GU n.136 del 13 Giugno 2000

Iniziativa Parlamentare: on. **Franco Frattini** (*Forza Italia*)
cofirmatario on. **Alberto Di Luca** (*Forza Italia*)

Natura: ordinaria

Presentazione: presentato in data 5 Giugno 1996; annunciato nella seduta n.8 del 6 Giugno 1996

Classificazione TESEO: INFORMAZIONE, RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE

Articoli

CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI (FORMEZ) (*Art.4*), DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L' EDITORIA (*Art.11, 12, 13*), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (*Art.1*), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (*Art.2*), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (*Art.2*), EDITORIA (*Art.9*), PUBBLICO IMPIEGO (*Art.4, 5, 9*), PROGRAMMI E PIANI (*Art.11, 12, 13*), PUBBLICITA' (*Art.2, 11, 16*), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (*Art.3*), REGOLAMENTI (*Art.2, 5, 8, 15*), ABROGAZIONE DI NORME (*Art.16*), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*Art.1, 4, 11, 13*), AUDIOVISIVI (*Art.1*), TELEMATICA (*Art.1, 2*), VENDITE PROMOZIONALI E STRAORDINARIE (*Art.2*), AFFISSIONE PUBBLICA (*Art.2*), ESPOSIZIONI E MOSTRE (*Art.2*), INTERNET (*Art.2*), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (*Art.3*), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (*Art.3, 16*), FORMAZIONE PROFESSIONALE (*Art.4*), SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*Art.4*), UNIVERSITA' (*Art.4*), STAMPA (*Art.6*), UFFICI (*Art.6*), UFFICI PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (*Art.8*), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (*Art.7, 9*), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (*Art.8*), ALBI PROFESSIONALI (*Art.9*), GIORNALISTI (*Art.9*), COMANDO DI PERSONALE (*Art.9*), PERSONALE FUORI RUOLO (*Art.9*), COMPETENZA (*Art.11*), ACCORDI E CONVENZIONI (*Art.11*), TRASMISSIONE DI ATTI (*Art.12*), OBBLIGHI (*Art.13*), APPALTO CONCORSO (*Art.15*)

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRATTINI**

Legge quadro sulla comunicazione istituzionale

Presentata il 5 giugno 1996

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Onorevoli Colleghi! - L'informazione ai cittadini sull'attività amministrativa e di governo e il rapporto tra pubblica amministrazione e mezzi di informazione per la comunicazione istituzionale, rappresentano momenti di decisiva rilevanza per assicurare la trasparenza delle attività pubbliche ed un corretto rapporto con i cittadini. E' infatti evidente che le forme di cosiddetta "pubblicità legale" assicurano soltanto la conoscibilità degli atti pubblici e non, quindi, la completa e sostanziale informazione sul sistema delle iniziative del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento proposto mira, perciò, a dare una disciplina generale alla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, da realizzare attraverso tutti i mezzi di informazione con una programmazione affidata a ciascuna amministrazione e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui pure compete la determinazione dei messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse.

Si prevede, altresì, che in ogni amministrazione pubblica (salvi i piccoli comuni) siano istituiti capitoli di bilancio specificamente destinati alle attività di comunicazione istituzionale.

L'iniziativa prevede, al fine di realizzare l'obiettivo della diffusione delle informazioni ai cittadini, un sistema articolato di formazione e per il reclutamento del personale da assegnare ai compiti della comunicazione (articolo 3); il potenziamento degli uffici per le relazioni con il pubblico, anche attraverso un ampio sistema di informazione (articolo 4); la riorganizzazione degli uffici stampa (articolo 5).

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità, ambito di applicazione e definizione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di comunicazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli enti pubblici economici, al fine di garantire l'informazione al pubblico e di assicurare la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, ferma restando la disciplina vigente relativa alle forme e alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

2. Ai fini della presente legge è considerata attività di comunicazione istituzionale quella posta in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 1, diretta in particolare:

a) ad illustrare disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, ovvero ad illustrare attività, strutture e compiti delle amministrazioni, modalità di funzionamento ed erogazione di servizi di pubblica utilità;

b) ad informare i cittadini su temi di carattere sociale o di interesse pubblico;

c) ad agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti al pubblico e migliorarne la qualità.

Art. 2.

(Strumenti e prodotti)

1. L'attività di comunicazione istituzionale è attuata con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione dei messaggi.

2. La comunicazione si realizza, altresì, con l'organizzazione o la partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, convegni e incontri realizzati utilizzando anche i mezzi di comunicazione di massa e altre espressioni di comunicazione integrata.

3. Al fine di orientare i successivi programmi di comunicazione e di migliorare l'attività in corso, per ciascuna iniziativa di comunicazione istituzionale devono essere verificati: l'effettivo raggiungimento dei destinatari della comunicazione; l'effettiva percezione dell'obiettivo e del contenuto; l'incidenza della comunicazione medesima; l'efficacia dei mezzi di trasmissione utilizzati.

Art. 3.

(Professionalità e formazione)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di comunicazione istituzionale e ne programmano la formazione, realizzata a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione o comunque sulla base di un idoneo modello formativo elaborato secondo le indicazioni metodologiche della Scuola stessa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso ai concorsi che le amministrazioni pubbliche bandiscono per il reclutamento del personale da utilizzare per l'attività di comunicazione istituzionale, prevedendo il riconoscimento, a tale fine, della laurea in scienza delle comunicazioni e discipline affini nonché il riconoscimento

di titoli in altre discipline non affini, purché integrati da specializzazioni in comunicazione d'azienda conseguite presso università o enti consorziati con università e aventi durata non inferiore a sei mesi. Nei suddetti concorsi costituisce titolo valutabile l'aver prestato servizio per un periodo non inferiore ad un anno negli uffici stampa e negli uffici per le relazioni con il pubblico.

3. Con le procedure contemplate dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, sono individuati due profili professionali di addetti all'attività di comunicazione.

Art. 4.

(Uffici per le relazioni con il pubblico)

1. L'attività di comunicazione istituzionale è assicurata, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e delle direttive di attuazione, dagli uffici per le relazioni con il pubblico. Tali uffici svolgono, inoltre, il compito di rilevazione delle esigenze e delle richieste di informazioni dei cittadini, anche per meglio orientare l'attività di comunicazione delle amministrazioni.

2. Le amministrazioni pubbliche adottano le misure organizzative volte a garantire l'informazione reciproca tra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione medesima, nonché tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Le pubbliche amministrazioni promuovono le informazioni utili al cittadino utente attraverso sistemi di interconnessione telematica.

Art. 5.

(Uffici stampa)

1. L'attività degli uffici stampa è prioritariamente indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono coordinati da personale, anche in posizione di comando o fuori ruolo, preferibilmente in possesso dei necessari requisiti professionali. Il coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, cura, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, i collegamenti con tutti gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. Al coordinatore dell'ufficio stampa è attribuita un'indennità determinata dall'organo di vertice. Per le amministrazioni statali tale indennità è determinata di concerto con il Ministro del tesoro.

3. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

4. Il capo dell'ufficio stampa e l'addetto stampa o portavoce, per tutta la durata dei relativi incarichi, non possono esercitare attività professionali nei settori del giornalismo e della stampa o delle relazioni pubbliche.

5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con le stesse modalità di quanto previsto per il coordinatore dell'ufficio stampa. Per gli estranei all'amministrazione, se iscritti all'albo professionale dei giornalisti, è fatta salva, all'atto del conferimento dell'incarico, la facoltà di optare per il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di capo redattore. In tale ultimo caso, si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 6.

(Programmi di comunicazione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente un programma di tutte le iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 11, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ministri. Il programma va trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 7.

(Piano di comunicazione)

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni, corredata da indirizzi e direttive sulla sua attuazione.

3. Le amministrazioni comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il consuntivo delle iniziative svolte, nonché i risultati della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per un controllo sullo stato di realizzazione del piano di comunicazione e della sua efficacia, nonché, per quanto riguarda le iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario di cui all'articolo 11, delle modalità di erogazione delle somme stanziare in bilancio.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti locali con meno di 40.000 abitanti, nonché degli enti pubblici che gestiscono servizi per meno di 40.000 persone,

imputano tutte le spese attinenti alla comunicazione istituzionale ad un apposito capitolo di bilancio, nell'ambito degli ordinari stanziamenti.

Capo III.

UTILIZZAZIONE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Art. 9.

(Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario)

1. La comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa con l'acquisto di spazi pubblicitari, è soggetta alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini della presente legge, si intendono per mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema e le affissioni.

Art. 10.

(Messaggi di utilità sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi delle amministrazioni pubbliche, di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è obbligata a trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente articolo sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione con le stesse finalità e modalità di cui al comma 1.

Art. 11.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. In particolare, i progetti dovranno contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella realizzazione. Dovrà, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni pubbliche tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 12.

(Fondo comune)

1. E' istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria un fondo per contribuire alla realizzazione di progetti di comunicazione integrata e a carattere

pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

2. La dotazione finanziaria del fondo per l'esercizio finanziario 1996 e per gli esercizi successivi è di lire 10 miliardi, cui si provvede a valere sui fondi dello stanziamento ordinario dei capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

(Procedure di gara)

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

XIII Legislatura

Atto Camera 4427

Disciplina della attività di comunicazione ed informazione delle pubbliche amministrazioni

approvato col nuovo titolo "**Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni**"

22 Settembre 1999:	approvato in testo unificato <i>Trasmesso all'altro ramo</i>		
Iter:	C. 4427	(TU con C. 1420) approvato in testo unificato	22 Settembre 1999
	S. 4217	approvato definitivamente. Legge	10 Maggio 2000

L. n. 150 del 7 Giugno 2000 GU n.136 del 13 Giugno 2000

Iniziativa parlamentare: on. **Antonio Di Bisceglie** (Sin. Dem.-Ulivo)

Cofirmatari

On. **Giuseppe Giulietti** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Giuseppe Alveti** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Antonio Attili** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Marcello Basso** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Augusto Battaglia** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Francesco Bonito** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Fabrizio Felice Bracco** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Salvatore Buglio** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Michele Cappella** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Francesco Carboni** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Giovanni Caruano** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Franco Chiusoli** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Paolo Corsini** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Leonardo Domenici** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Cosimo Faggiano** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Pietro Folena** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Mario Gatto** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Luigi Giacco** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Giovanna Grignaffini** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Domenico (Mimmo) Luca'** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Marcella Lucidi** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Paola Mariani** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Domenico Maselli** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Giovanna Melandri** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Maurizio Migliavacca** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Elvio Ruffino** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Sergio Sabattini** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Anna Maria Serafini** (Sin. Dem.-Ulivo), On. **Antonio Soda** (Sin. Dem.-Ulivo)

Natura: ordinaria

Presentazione: presentato in data 29 Dicembre 1997; annunciato nella seduta n. 292 del 5 Gennaio 1998

Classificazione TESEO: RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI

Articoli

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), SCUOLA SUPERIORE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.2), REGOLAMENTI (Art.2, 3, 4, 5), UFFICI
E ORGANI AMMINISTRATIVI (Art.3)

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4427

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI BISCEGLIE, GIULIETTI, ALVETI, ATTILI, BASSO, BATTAGLIA,
BONITO, BRACCO, BUGLIO, CAPPELLA, CARBONI, CARUANO, CHIUSOLI,
CORSINI, DOMENICI, FAGGIANO, FOLENA, GATTO, GIACCO,
GRIGNAFFINI, LUCA', LUCIDI, MARIANI, MASELLI, MELANDRI,
MIGLIAVACCA, RUFFINO, SABATTINI, SCHIETROMA, SERAFINI,
SODA

Disciplina della attività di comunicazione ed informazione delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 29 dicembre 1997

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'informazione del pubblico e della comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche assume un rilievo particolarmente significativo nell'attuale fase politico-istituzionale, caratterizzata da un radicale processo di riforma dell'amministrazione, avviato a partire dal 1990 e giunto ad un punto di svolta nel corso del 1997, con l'approvazione delle due "leggi Bassanini" (ovvero le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127). In tale contesto sembra quanto mai opportuno contribuire al rafforzamento del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, delineato in origine dalla legge n. 241 del 1990, rafforzando i modi e le forme di comunicazione delle informazioni al pubblico. Questo va coniugato con lo stesso diritto "universale" all'informazione.

Per tali motivi si propone il ricorso ad un ampio uso dei poteri regolamentari dell'amministrazione per provvedere alla riorganizzazione delle strutture operative di informazione ed alla definizione dei principi in materia di comunicazione (anche a carattere pubblicitario) delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'utilizzo dei regolamenti (di delegificazione, di attuazione e di organizzazione) è peraltro giustificato dalla necessità di non appesantire in maniera eccessiva la normale attività normativa primaria, evitando di fare ricorso alle leggi per la disciplina di settori e materie che ben possono essere regolate da atti di normazione secondaria. D'altronde l'autorizzazione all'uso dei poteri regolamentari trova il proprio fondamento anche nella necessità di garantire il rispetto del principio di autorganizzazione delle amministrazioni autonome, ed in particolare degli enti territoriali, che debbono poter disporre in modo autosufficiente delle proprie risorse organizzative.

La presente proposta di legge, che contiene un articolo introduttivo diretto ad individuare le pubbliche amministrazioni interessate dal provvedimento, è pertanto divisa in tre sezioni: la prima, finalizzata alla ridefinizione delle iniziative di formazione e dei compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico; la seconda, mirante alla disciplina delle forme di realizzazione dei messaggi pubblicitari delle amministrazioni; la terza, diretta alla riorganizzazione degli uffici stampa delle amministrazioni statali apicali e degli enti locali.

L'articolo 1, come segnalato in precedenza, delimita l'ambito di applicazione della proposta di legge, facendo diretto riferimento alle amministrazioni indicate dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

L'articolo 2 individua i criteri per garantire la professionalità e la formazione del personale da adibire alla attività di comunicazione istituzionale, autorizzando l'emanazione di un regolamento di attuazione per la definizione dei principi di accesso.

L'articolo 3 prevede l'autorizzazione all'emanazione di appositi regolamenti per la definizione dei nuovi compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico, già previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tale autorizzazione prevede un regolamento di delegificazione (da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) di carattere generale, valido per tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo. Il regolamento dovrà ispirarsi ai criteri direttivi contenuti nel testo dell'articolo e, dalla sua entrata in vigore, determinerà l'abrogazione della normativa vigente in materia. Per altro, l'articolo stabilisce che l'organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico è determinata, per le proprie competenze, in modo autonomo dalle amministrazioni degli enti locali, che vi provvedono mediante propri regolamenti.

L'articolo 4 prevede, invece, l'uso di regolamenti di attuazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988) per la determinazione delle forme di realizzazione di comunicazioni, anche a carattere pubblicitario, da parte delle singole amministrazioni. I regolamenti, che non hanno ovviamente carattere "delegificante", dovranno tenere conto della normativa vigente in materia, che in parte si ricollega ad obblighi derivanti da vincoli di natura comunitaria.

L'articolo 5, infine, intende promuovere la riorganizzazione degli uffici stampa. Tale riorganizzazione prevede due livelli operativi: da un lato, la riorganizzazione degli

uffici stampa delle amministrazioni statali di vertice, che dovrà realizzarsi con regolamenti di organizzazione e potrà prevedere l'istituzione della figura del "portavoce", strettamente collegata agli organi apicali delle amministrazioni stesse; dall'altro, l'organizzazione degli uffici stampa delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo di provincia o, comunque, con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che sarà demandata ai poteri di auto-organizzazione dei singoli enti. E' inoltre stabilita la facoltà, per i comuni minori, di prevedere la figura del "portavoce", con funzioni di collaborazione diretta con i vertici dell'amministrazione comunale stessa.

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'attività di comunicazione ed informazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Ai fini della presente legge è considerata attività di comunicazione istituzionale quella posta in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 1, finalizzata ad illustrare e promuovere la conoscenza:

- a) di disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, ovvero di attività, strutture e compiti delle istituzioni, e modalità di funzionamento ed erogazione di servizi di pubblica utilità;
- b) di temi di carattere sociale o di interesse pubblico;
- c) dell'utilizzazione dei servizi offerti al pubblico e migliorarne la qualità;
- d) dell'immagine dell'Italia all'estero, anche dando adeguata visibilità ad eventi di importanza nazionale ed internazionale.

3. La presente legge si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Professionalità e formazione).

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di comunicazione istituzionale e ne programmano la formazione, realizzata precipuamente a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria o comunque sulla base di un idoneo modello formativo elaborato secondo le indicazioni metodologiche della Scuola stessa, sentito il Dipartimento medesimo.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso ai concorsi che le amministrazioni pubbliche bandiscono per il reclutamento del personale da utilizzare per l'attività di comunicazione istituzionale, prevedendo il riconoscimento, a tale fine, della laurea in scienza delle comunicazioni e discipline affini nonché il riconoscimento di titoli in altre discipline non affini, purché integrati da specializzazioni in comunicazione d'azienda conseguite presso università o enti consorziati con università e aventi durata non inferiore a sei mesi.

3. I profili professionali di addetti all'attività di comunicazione sono individuati in sede contrattuale.

Art. 3.

(Uffici per le relazioni con il pubblico).

1. Con uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni provvedono alla ridefinizione delle attribuzioni ed alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico, secondo i seguenti criteri:

- a) le pubbliche amministrazioni garantiscono l'informazione al pubblico ed assicurano la trasparenza dell'attività amministrativa;
- b) gli uffici per le relazioni con il pubblico agevolano l'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative ed

amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) l'attività di comunicazione si realizza con ogni mezzo di informazione idoneo a garantire la conoscenza da parte del pubblico;

d) le singole amministrazioni garantiscono la professionalità del personale adibito all'attività di informazione, da individuare all'interno delle proprie dotazioni organiche;

e) gli uffici per le relazioni con il pubblico per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il perseguimento degli obiettivi loro attribuiti possono avvalersi, tramite convenzione, degli enti di patronato e altri soggetti senza scopo di lucro;

f) gli uffici per le relazioni con il pubblico promuovono l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Comunicazioni a carattere pubblicitario).

1. Con uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni provvedono alla definizione delle modalità e forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i seguenti criteri:

a) le amministrazioni provvedono alla predisposizione e diffusione dei messaggi a carattere pubblicitario su tutti i mezzi di comunicazione di massa;

b) le singole amministrazioni, per la diffusione di informazioni pubblicitarie, sono tenute ad indicare gli obiettivi delle comunicazioni e le idonee coperture finanziarie.

Art. 5.

(Uffici stampa).

1. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei principi organizzativi degli uffici stampa degli organi di vertice delle amministrazioni statali, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione di un responsabile dell'ufficio stampa, che assume la qualifica di capo dell'ufficio stampa, da individuare prioritariamente all'interno delle proprie dotazioni organiche ovvero anche esterno all'amministrazione, purché in possesso dell'iscrizione agli albi professionali dei giornalisti;

b) garanzia di collegamento tra l'ufficio stampa e gli organi di informazione esterni, nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza ed obiettività dell'informazione;

c) possibilità di affiancare agli organi di vertice delle amministrazioni statali un "portavoce", anche esterno all'amministrazione, purché in possesso

dell'iscrizione agli albi professionali dei giornalisti, con compiti di collaborazione nella diffusione delle informazioni all'esterno;

d) divieto, per le figure del capo ufficio stampa e del "portavoce", di assumere qualsiasi altro incarico esterno all'amministrazione, per tutta la durata dell'incarico.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o i comuni capoluogo di provincia possono provvedere all'organizzazione degli uffici stampa, secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, il sindaco può nominare un "portavoce", che collabora con il sindaco stesso e con la giunta nell'attività di informazione all'esterno.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Atto camera n. 1420

Relatore: alla Commissione nominato in data 10 Settembre 1997 on. **Raffaele Cananzi** (Pop. Dem.-Ulivo).

Assegnazione: assegnato alla **1^ Affari costituzionali** in sede **referente** in data 8 Ottobre 1996. Assegnazione annunciata nella seduta n. 69 dell'8 Ottobre 1996.

Pareri della 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 7^ Cultura, scienza e istruzione; 11^ Lavoro pubblico e privato;

nuovamente assegnato alla **1^ Affari costituzionali** in sede **legislativa** in data 15 Settembre 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n.582 del 15 Settembre 1999.

Pareri della 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 7^ Cultura, scienza e istruzione; 11^ Lavoro pubblico e privato

Atto Camera n. 4427

Relatore: Alla Commissione nominato in data 26 Marzo 1998 on. **Raffaele Cananzi** (Pop.Dem.-Ulivo).

Assegnazione: Assegnato alla **1^ Affari costituzionali** in sede **referente** in data 19 Gennaio 1998. Assegnazione annunciata nella seduta n.298 del 19 Gennaio 1998.

Pareri della 2^ Giustizia; 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 7^ Cultura, scienza e istruzione; 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo; 11^ Lavoro pubblico e privato;

Nuovamente assegnato alla **1^ Affari costituzionali** in sede **legislativa** in data 15 Settembre 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n.582 del 15 Settembre 1999.

Pareri della 2^ Giustizia; 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 7^ Cultura, scienza e istruzione; 10^ Attività produttive, commercio e turismo; 11^ Lavoro pubblico e privato

Trattazione in Commissione

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1^ Affari costituzionali in sede referente		
Seduta ant. 10 Settembre 1997		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Franco Frattini (Forza Italia)</p> <p>On. Tiziana Parenti (Forza Italia)</p> <p>On. Gustavo Selva (AN)</p> <p>On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzione Pubblica) Sergio Zoppi (Governo Prodi I)</p>
Seduta ant. 18 Settembre 1997		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Rosa Jervolino Russo (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>On. Luigi Massa (Sin. Dem.-Ulivo)</p>
Seduta ant. 2 Dicembre 1997		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Franco Frattini (Forza Italia)</p> <p>On. Rosa Jervolino Russo (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)</p>
Seduta ant. 15 Gennaio 1998		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Rosa Jervolino Russo (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla</p>

		Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzione Pubblica) Sergio Zoppi (Governo Prodi I)
--	--	---


Seduta ant. 26 Marzo 1998	Discusso congiuntamente: C.1420, C.4427	<u>Interventi</u> On. Rosa Jervolino Russo (Pop. Dem.-Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo)
Seduta ant. 28 Aprile 1998	Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Rosa Jervolino Russo (Pop. Dem.-Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)
Seduta ant. 15 Luglio 1998	Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Tiziana Parenti (UDR) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo) On. Antonio Di Bisceglie (Dem. Sin.-Ulivo)
Seduta ant. 26 Maggio 1999	Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Giacomo Garra (Forza Italia) On. Antonio Maccanico (i dem.-l'Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)
Seduta ant. 1 Luglio 1999	Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Domenico Maselli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)

		On. Antonio Di Bisceglie (Dem. Sin.-Ulivo)
Seduta ant. 21 Luglio 1999	Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Antonio Di Bisceglie (Dem.Sin.-Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo)
Seduta ant. 14 Settembre 1999	Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Gianantonio Mazzocchin (Misto, FLDR) On. Piero Melograni (Forza Italia) On. Lamberto Riva (Pop. Dem.-Ulivo) On. Gennaro Malgieri (AN) On. Giuseppe Giulietti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Angela Napoli (AN)
Commissione 1^ Affari costituzionali in sede legislativa		
Seduta pom. 16 Settembre 1999	Discusso congiuntamente: C.1420, C.4427 Approvata richiesta di assegnazione in sede Legislativa. Costituito comitato ristretto	<u>Interventi</u> On. Franco Frattini (Forza Italia) On. Domenico Maselli (Dem.Sin.-Ulivo) On. Raffaele Cananzi (Pop. Dem.-Ulivo) On. Antonio Di Bisceglie (Dem.Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per l'interno Adriana Vigneri (governo D'Alema I)
Seduta pom. 22 Settembre 1999	Esito: approvato in T.U. Approvata richiesta di assegnazione in sede	<u>Interventi</u> On. Raffaele Cananzi (Pop.

	Legislativa. Effettuato coordinamento Costituito comitato ristretto	Dem.-Ulivo)
--	---	-------------

Trattazione Consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 2[^] Giustizia		
Seduta ant. 6 Luglio 1999	Esito: favorevole Parere su nuovo testo Parere destinato alla commissione 1[^] Affari costituzionali	
Commissione 5[^] Bilancio, tesoro e programmazione		
Seduta 6 Maggio 1999 comitato ristretto	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo Parere destinato alla commissione 1[^] Affari costituzionali	
Seduta 12 Maggio 1999 comitato ristretto	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo	
Seduta 15 Luglio 1999 comitato ristretto	Esito: fav. subordinato a emendamenti Parere su nuovo testo	
Commissione 7[^] Cultura, scienza e istruzione		
Seduta ant. 23 Luglio 1998	Esito: favorevole Parere su nuovo testo Parere destinato alla commissione 1[^] Affari costituzionali	
Seduta pom. 16 Settembre 1999	Esito: fav. con osservazioni Parere su nuovo testo	
Commissione 11[^] Lavoro pubblico e privato		
Seduta ant. 28 Luglio 1998	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo Parere destinato alla commissione 1[^] Affari costituzionali	
Seduta ant. 29 Luglio 1998	Esito: fav. con osservazioni Parere su nuovo testo	
Seduta ant. 21 Luglio 1999	Esito: fav. con osservazioni Parere su nuovo testo	



LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE REFERENTE

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

In sede referente

Mercoledì 10 settembre 1997 - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO, indi del Vicepresidente Tiziana PARENTI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali Sergio Zoppi ed Ernesto Bettinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Adriana Vigneri.

La seduta comincia alle 9,10.

Proposta di legge: FRATTINI: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (1420).

(Parere della V, della VII e della XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, rileva che la proposta di legge Frattini n. 1420 si configura come una legge quadro che tocca aspetti di enorme rilevanza nel quadro della trasformazione della cultura della comunicazione nel nostro tempo. Questa si caratterizza per due aspetti: la pluralità e la forte complessità. Infatti, la perfezione e l'enorme numero dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, nonché la velocità dell'informazione si accompagnano a una sempre maggiore complicazione nonché a tendenze alla divisione e alla frammentazione. Occorre, dunque, razionalizzare il pluralismo e le differenze, evitando la frammentazione e contestualmente rendere accessibile la complessità. Questi caratteri hanno una ricaduta rilevante sul piano della politica, poiché al superamento delle ideologie è seguito da un lato il ritorno alle idealità e dall'altro, come schegge impazzite, il diffondersi di tendenze particolaristiche e localistiche.

La ricaduta di questi caratteri sull'amministrazione pubblica ha comportato confusione delle attribuzioni fra i livelli istituzionali, confusione dei procedimenti a livello europeo, nazionale e regionale, maggiore complessità della decisione amministrativa e un'estrema difficoltà di comunicazione che giunge fino alla «afasia» istituzionale: è meglio tacere e lasciare che il processo informativo si svolga da sé senza intervenire. Appare chiara dunque la necessità di istituire una nuova branca del diritto pubblico e privato: il diritto della comunicazione. In verità, più che di una branca del diritto, forse sarebbe più opportuno parlare di «un'ottica» da inserire in ogni comparto del diritto. Infatti, anche il diritto di cittadinanza, inteso come diritto ad una cultura adeguata, alla partecipazione civile e politica e all'utilizzazione dei servizi pubblici, include il capitolo proprio relativo al diritto all'informazione. Diritto di informare e di essere informati in un rapporto di reciprocità tra pubblico e privato, e il correlato obbligo di comunicazione, che necessita di una disciplina normativa perché possa essere correttamente adempiuto.

Il potere di informazione che attiene tanto ai soggetti privati che ai soggetti pubblici non deve concretizzarsi in forme di prevaricazione culturale, tendenti alla omologazione e omogeneizzazione delle diverse culture, né in forme di prevaricazione etica.

In questo quadro va letta la proposta di legge in titolo, che è volta a dettare una disciplina generale dell'obbligo dell'amministrazione di informare il cittadino. Non si tratta di disciplinare la «pubblicità legale» - strumento ormai incapace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini - ma il più ampio ambito della comunicazione istituzionale. La proposta di legge si articola in tre capi: il primo detta alcuni principi generali, individuando i soggetti attivi e comunicatori (la pubblica amministrazione e gli enti pubblici economici), l'ambito oggettivo della comunicazione (illustrazione delle norme, di attività, delle modalità di funzionamento ed erogazione dei servizi di pubblica utilità, informazione su temi di carattere sociale o di interesse pubblico), e i mezzi di trasmissione. L'articolo 3 si occupa inoltre della formazione professionale del personale da adibire alle attività di comunicazione istituzionale,

prevedendo l'emanazione di un regolamento di attuazione per l'attuazione di questi principi. Vengono dati inoltre nuovi contenuti ai compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ad essi spetta non solo la funzione di riferire e comunicare informazioni, ma anche quella di effettuare rilevazioni delle esigenze e delle richieste di informazione dei cittadini, per meglio orientare l'attività di comunicazione delle amministrazioni. Essi devono inoltre garantire l'informazione reciproca tra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione medesima, nonché tra gli uffici per le relazioni con il pubblico nelle varie amministrazioni. L'articolo 5 prevede il riordino degli uffici stampa, indirizzando la loro attività in primo luogo verso i mezzi di informazione di massa e prevedendo la necessità di una adeguata qualificazione professionale del personale addetto. In particolare, viene regolata la figura del capo dell'ufficio stampa e del portavoce.

Il capo II si occupa della programmazione delle iniziative di comunicazione istituzionale, disciplinandola solo per quanto riguarda le amministrazioni statali. Il punto di riferimento è il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri il quale detta indicazioni metodologiche cui debbono attenersi le amministrazioni nell'elaborazione del programma di tutte le iniziative di comunicazione che intendono realizzare. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente un piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Le amministrazioni sono tenute a comunicare al dipartimento per l'informazione e l'editoria il consuntivo delle iniziative svolte perché esso possa effettuare un controllo e una verifica dell'efficacia delle iniziative svolte.

Il capo III disciplina l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa per la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, individuando in primo luogo che cosa si debba intendere per mezzi di comunicazione di massa (articolo 9). Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente i messaggi di utilità sociale che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è obbligata a trasmettere a titolo gratuito e i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario dei quali il dipartimento per l'informazione e l'editoria deve essere informato. È istituito infine un fondo presso lo stesso dipartimento per finanziare la realizzazione di tali progetti.

Esprime, in conclusione, apprezzamenti per la proposta di legge auspicandone una rapida approvazione, dal momento che essa si propone di predisporre strumenti operativi concreti per realizzare l'obiettivo della migliore informazione dei cittadini sull'attività amministrativa e di Governo.

Il sottosegretario Sergio ZOPPI rileva che la proposta di legge in esame tocca un nervo scoperto, perché la pubblica amministrazione italiana non è pervasa da quello spirito democratico che è richiesto dalla Costituzione e non vive un ottimo rapporto sotto il profilo della comunicazione e informazione ai cittadini. Sottolinea con apprezzamento, in particolare, il fatto che la proposta di legge tenda a dare alla scuola superiore della pubblica amministrazione il compito della formazione professionale del personale da adibire alla attività di comunicazione istituzionale, rilevando che proprio in questi ultimi tempi si sta aprendo per la scuola superiore una stagione nuova, in relazione al prossimo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica. Auspica, quindi, una rapida approvazione del provvedimento.

Franco FRATTINI (gruppo Forza Italia) ricorda che la sua proposta di legge è il frutto di riflessioni che da tempo svolge. Essa è volta a disciplinare un aspetto che le recenti leggi n. 59 e 127 del 1997 non hanno toccato a causa della complessità delle materie trattate e della rapidità della loro approvazione. Ritiene che se la comunicazione istituzionale rimarrà affidata alla buona volontà dei singoli non si risolverà il problema delle carenze di informazione nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Gli uffici per le relazioni con il pubblico rischiano di trasformarsi in «sportelli reclamo»; invece, essi debbono essere delle finestre sull'amministrazione, stanze non conflittuali per la più ampia informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi. Sottolinea la necessità che al settore della comunicazione venga assegnato personale altamente qualificato per porre rimedio alla grave carenza di professionalità che si può attualmente riscontrare negli uffici stampa dei ministeri. La voce dell'amministrazione deve essere competente e imparziale: non può assolutamente essere confusa con la propaganda politica.

Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) osserva che la proposta di legge in esame riguarda una delle più gravi carenze dell'amministrazione italiana e ricorda che in altri paesi la tematica della comunicazione istituzionale riceve migliore considerazione. Porta ad esempio l'USIS (*United States Information Service*), il quale mette a disposizione dei mezzi di comunicazione e dei cittadini un'enorme massa di informazioni. Dichiara il pieno consenso del suo gruppo alla proposta di legge in esame, pur riservandosi la presentazione di taluni emendamenti su temi specifici. In un mondo di comunicazione verbale è necessaria una disciplina di tipo generale sulla comunicazione istituzionale al fine di rendere il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione efficace, concreto e snello. Sottolinea, infine, l'importanza della professionalità del personale pubblico addetto all'attività di informazione dei cittadini. Sotto questo aspetto la proposta di legge n. 1420 si dimostra particolarmente attenta. In conclusione auspica la rapida approvazione del provvedimento.

Tiziana PARENTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende la seduta in sede referente fino alla conclusione della seduta congiunta delle Commissioni I e V.

La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 11,40.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 18.9.97

In sede referente

Proposta di legge: FRATTINI: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (1420).

(Parere della V, della VII e della XI).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge sospeso, da ultimo, il 10 settembre 1997.

Luigi MASSA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che la proposta di legge di iniziativa del deputato Frattini intende dare una disciplina organica al tema della comunicazione istituzionale, ponendo un ulteriore "paletto", al fine di indurre le amministrazioni pubbliche ad applicare il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ritiene che sia necessario approntare una normativa organica su questa materia. Tuttavia, la proposta di legge n. 1420 sembra aver travalicato i limiti che si addicono ad una legge-quadro, dettando norme che si rivolgono anche ad amministrazioni non statali e che, pertanto, rischiano di ledere l'autonomia degli enti territoriali, sottolineata dalle recenti leggi n. 59 e n. 127 del 1997. Occorre, quindi, un lavoro di perfezionamento del testo da parte della Commissione.

Quanto all'articolo 3, comma 1, rileva che esso non afferma chiaramente se spetti o meno alla scuola superiore della pubblica amministrazione la competenza in materia di formazione del personale da adibire alle attività di comunicazione istituzionali. Sarebbe preferibile, invece, specificare che alla scuola superiore della pubblica amministrazione spetta di individuare un idoneo modello formativo e svolgere un controllo sull'attività di formazione espletata da altre strutture. Sarebbe, infatti, inopportuno sovraccaricare le competenze della scuola superiore dell'amministrazione, attribuendoli direttamente il compito della formazione. Circa il comma 2 dell'articolo 3, concernente l'accesso ai concorsi, sottolinea che tale norma dovrebbe essere rivolta esclusivamente alle amministrazioni statali. Inoltre, se è vero che occorre tener conto della necessità di utilizzare specifiche professionalità nell'ambito della informazione, ritiene che sia troppo restrittivo richiedere il requisito della laurea in scienza delle comunicazioni.

L'articolo 4 riguarda gli uffici per le relazioni con il pubblico, già disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si tratta, quindi, di far applicare la normativa vigente.

L'articolo 5 relativo agli uffici stampa rischia di interferire con l'autonomia organizzativa dei singoli enti pubblici. In particolare, il comma 4, nel disporre che il capo dell'ufficio stampa e l'addetto stampa non possano esercitare attività professionali, finisce per ostacolare gli enti pubblici minori, i quali non hanno la possibilità economica di assumere specialisti della materia a tempo pieno. Considera, quindi, più opportuno tentare di elaborare una disciplina che tenga conto della ineliminabile commistione tra la professionalità nel campo della comunicazione istituzionale e quella nel campo della comunicazione di massa. Ritiene, pertanto, che questa norma debba essere espunta dal testo.

Infine, ritiene che la norma contenuta nell'articolo 8 contrasti con i nuovi principi della contabilità. Ricorda a questo proposito che, in occasione dell'esame della legge n. 59 del 1997, fu sottolineato dal relatore, il deputato Cerulli Irelli, che i principi dell'organizzazione amministrativa non debbono essere subordinati alla normativa contabile. Occorre dunque rispondere all'esigenza di leggibilità dei bilanci e prevedere obiettivi e strumenti piuttosto che irrigidirsi nella individuazione di specifici capitoli di bilancio. In conclusione, sottolinea che il capo terzo dovrebbe essere rivolto esclusivamente alle amministrazioni statali per non invadere la sfera di competenza degli enti territoriali.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, si riserva di intervenire nel dibattito in una prossima seduta, dal momento che si tratta di una proposta di legge di rilevante interesse.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-Ulivo) *relatore*, in relazione alle preoccupazioni del deputato Massa circa la possibile lesione delle autonomie locali, fa presente che l'articolo 1 della proposta di legge fa esplicitamente rinvio alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché agli enti pubblici economici.

Tuttavia, riconosce che all'articolo 8 la proposta di legge fa riferimento agli enti locali. Sarà dunque necessario chiarire che le norme della proposta di legge devono applicarsi soltanto alle amministrazioni statali.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 2.12.97

In sede referente

Proposta di legge: FRATTINI: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (1420).

(Parere della V, della VII e della XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge in titolo, sospeso, da ultimo, il 18 settembre 1997.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, ricorda che sulla proposta di legge in esame, è in corso la discussione di carattere generale.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-Ulivo), *relatore*, comunica che la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ha chiesto di essere ascoltata in audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Auspica, al riguardo, che tale richiesta venga accolta, dal

momento che la proposta di legge n. 1420 interessa assai da vicino le attività proprie della Federazione nazionale della stampa.

Franco FRATTINI (gruppo forza Italia), nel concordare con il relatore circa l'opportunità di svolgere una audizione della Federazione nazionale della stampa italiana, chiede che l'audizione sia svolta prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa natalizia.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, nel ritenere assolutamente opportuno svolgere l'audizione in questione, fa presente che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 4 dicembre potrà fissare lo svolgimento dell'audizione medesima già per la prossima settimana.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 15.1.98

In sede referente

Proposta di legge: FRATTINI: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale (1420).

(Parere della V, della VII e della XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, sospeso da ultimo, il 2 dicembre 1997.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, avverte che il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge in materia di comunicazione istituzionale, la quale verrà poi abbinata al provvedimento in esame. Ricorda, inoltre, che in una precedente seduta il deputato Frattini ha richiesto un'audizione informale della Federazione nazionale della stampa italiana. Su questa proposta chiede al Governo e al relatore di esprimere la loro opinione.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, è favorevole all'audizione della Federazione nazionale della stampa ma ritiene preferibile che essa si svolga quando sarà stata assegnata alla I Commissione anche la proposta di legge che il gruppo della sinistra democratica intende presentare.

Il sottosegretario Sergio ZOPPI auspica che l'*iter* del provvedimento si concluda in tempi rapidi, poiché si tratta di un provvedimento molto atteso e che potrà risultare utile per costruire un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il Governo aveva già in programma di presentare alcuni emendamenti alla proposta di legge Frattini, comunque è favorevole all'audizione e attende di prendere visione della proposta che verrà presentata dal gruppo della sinistra democratica.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 26.3.98

In sede referente

Abbate proposte di legge: C. 1420 FRATTINI e C. 4427 DI BISCEGLIE: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbate proposte di legge sospeso, da ultimo, il 15 gennaio 1998.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-Ulivo), *relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione ha esaminato la proposta di legge n. 1420 in materia di comunicazione istituzionale. Ricorda altresì che il 21 gennaio scorso si è svolta l'audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, ed è stata presentata un'ulteriore proposta di legge concernente la disciplina dell'attività di comunicazione ed informazione delle pubbliche amministrazioni. Fa inoltre presente che vi è stata una richiesta di audizione dell'Associazione italiana della comunicazione pubblica istituzionale, nonché di altri soggetti interessati. Chiede quindi la fissazione della data per l'audizione dei predetti soggetti, evidenziando anche che per il 2 aprile è previsto un convegno sull'argomento e, quindi, dopo tale data, sarà possibile fare il punto della situazione, procedendo eventualmente alla costituzione di un Comitato ristretto.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, ritiene opportuno che il deputato Cananzi integri la relazione, riferendo sulla proposta di legge n. 4427.

Sergio SABATTINI (gruppo democratici di sinistra-Ulivo) concorda con la proposta del Presidente e con le considerazioni del deputato Cananzi.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-Ulivo), *relatore*, rileva che la proposta di legge n. 4427, rispetto alla proposta di legge n. 1420, fa spesso riferimento all'uso dei poteri regolamentari. Quanto al merito, osserva che essa può dividersi in tre sezioni: la prima, finalizzata alla ridefinizione delle iniziative di formazione e dei compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico; la seconda, mirante alla disciplina delle forme di realizzazione dei messaggi pubblicitari delle amministrazioni; la terza, diretta alla riorganizzazione degli uffici stampa delle amministrazioni statali e degli enti locali. Rileva poi che la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 5 richiama il contenuto della proposta di legge n. 1420, di iniziativa del deputato Frattini, pur contenendo una disciplina diversificata in alcuni punti. In particolare, l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione della proposta di legge; l'articolo 2 detta disposizioni in materia di formazione professionale del personale da adibire all'attività di comunicazione istituzionale; l'articolo 3 prevede l'autorizzazione all'emanazione di appositi regolamenti per la definizione dei nuovi compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico; l'articolo 4 disciplina le forme di realizzazione di comunicazione, anche a carattere pubblicitario, da parte delle singole amministrazioni; l'articolo 5, infine, disciplina la riorganizzazione degli uffici stampa, prevedendo al comma 2 l'emanazione di uno o più regolamenti con cui si dà mandato alle regioni, alle province ed ai comuni a provvedere alla organizzazione degli uffici stampa.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,35.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 28.4.98

In sede referente

Proposte di legge: C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale.

(Seguito dell'esame, costituzione di un Comitato ristretto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, sospeso, da ultimo, il 26 marzo 1998.

Rosa JERVOLINO RUSSO, *Presidente*, ricorda che la Commissione ha proceduto la settimana scorsa all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione italiana della comunicazione pubblica istituzionale e della Federazione relazioni pubbliche.

Ritiene, quindi, utile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al fine di redigere un testo base.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, si associa alla proposta del Presidente, ricordando che nel corso delle predette audizioni la Commissione ha proceduto alla raccolta di dati informativi di grande rilievo in merito al provvedimento in esame. Rileva, altresì, l'opportunità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge nn. 1420 e 4427.

La Commissione delibera, infine, di costituire un Comitato ristretto sulle proposte di legge in titolo, riservandosi il Presidente di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 15.7.98

In sede referente

Proposta di legge: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale: C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Seguito dell'esame, adozione del testo base e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, sospeso, da ultimo, il 28 aprile 1998.

Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, dà brevemente conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge C. 1420 e C. 4427 (*vedi allegato n. 2*). Poiché il provvedimento registra il largo consenso dei gruppi, propone di adottare come testo base il testo unificato e di richiederne il trasferimento alla sede legislativa, riservandosi di intervenire in modo più approfondito in quella sede.

Antonio DI BISCEGLIE (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) concorda con il relatore.

La Commissione adotta come testo base il testo unificato elaborato del Comitato ristretto.

Tiziana PARENTI, *Presidente*, avverte che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa sarà trasmessa alla Presidenza una volta verificata la sussistenza dei requisiti a norma dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La seduta termina alle 17,30.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 1420 e 4427: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
 - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2.

(Forme, strumenti e prodotti).

1. Le attività di informazione e di comunicazione si esplicano anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed enti locali, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

(Messaggi di utilità sociale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e organizzazioni di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è obbligata a trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente articolo sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, le concessionarie radiotelevisive possono trasmettere messaggi pubblicitari di utilità sociale.

4. I suddetti messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti nei commi precedenti. Il tempo di emissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.

5. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di carattere sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

6. Previa attestazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria circa la natura e qualità del messaggio e la congruità della spesa, le somme impiegate per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 sono deducibili dal reddito delle persone giuridiche.

Art. 4.

(Formazione e professionalità).

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi alla cui elaborazione è preposta in via prioritaria la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed enti locali, sentite le associazioni della comunicazione

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienza

della comunicazione e materie assimilate, dal Foromez, nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare, presso le pubbliche amministrazioni, per le attività di informazione e di comunicazione, prevedendo l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti nonché il riconoscimento della laurea in scienze della comunicazione o equipollente, del *master* in comunicazione pubblica e corsi di perfezionamento e specializzazione conseguiti presso università o enti consorziati con università, aventi durata non inferiore a sei mesi.

4. Il personale delle amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività di informazione o di comunicazione è confermato nella propria funzione. A tale personale sono assicurati interventi formativi di aggiornamento e, a domanda e nella esistenza dei requisiti richiesti, il trattamento giuridico ed economico più favorevole derivante dalla presente legge.

Art. 5. (*Strutture*).

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente titolo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso l'ufficio del portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché con analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione, attraverso atti di organizzazione, definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale, le strutture ed i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione interna ed esterna ed al loro coordinamento.

Art. 6. (*Ufficio del portavoce*).

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori del giornalismo e della stampa o delle relazioni pubbliche

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice. Tale indennità non può essere superiore a quella del capo ufficio stampa della stessa amministrazione.

Art. 7. (*Ufficio per le relazioni con il pubblico*).

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati e alla gestione della comunicazione interna anche con finalità organizzativa.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico sono individuati i seguenti profili professionali: comunicatore pubblico, tecnico delle relazioni con il pubblico e documentalista. La regolamentazione dei suddetti profili professionali è affidata alla contrattazione dei singoli comparti. Il possesso della certificazione professionale, secondo la vigente normativa europea, costituisce titolo preferenziale.

Art. 8. (Uffici stampa).

1. L'attività degli uffici stampa è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti o dipendente da amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o estraneo.
3. Il personale estraneo all'amministrazione può essere assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato e se titolare di altro rapporto di lavoro subordinato ha diritto a richiedere, per la durata dell'incarico, l'aspettativa nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con tutti gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
5. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori del giornalismo e della stampa.
6. Ai coordinatori assunti con contratto spetta il trattamento economico e normativo previsto per la qualifica di capo redattore del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Agli altri addetti all'ufficio stampa assunti con contratto spetta, secondo le mansioni, il corrispondente trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
7. Ai dipendenti delle amministrazioni, coordinatori o addetti, agli uffici stampa, viene garantito, a richiesta degli interessati, il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal comma precedente. A causa di tale trattamento, per il periodo dell'incarico, i dipendenti sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di

previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al personale addetto, con compiti ausiliari, all'ufficio stampa e non iscritto agli albi professionali dei giornalisti.

Art. 9.
(Disposizioni finanziaria e finale).

Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

2. Le disposizioni del presente Capo sono applicate a seguito di adeguata previsione di spesa in apposito capitolo dei relativi bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 10.
(Programmi di comunicazione).

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma di tutte le iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 12, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 11.
(Piano di comunicazione).

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni, corredata da indirizzi e direttive sulla sua attuazione.

3. Al fine di orientare i successivi programmi di comunicazione e di migliorare l'attività in corso, per ciascuna iniziativa di comunicazione istituzionale devono essere verificati: l'effettivo raggiungimento dei destinatari della comunicazione; l'effettiva percezione dell'obiettivo e del contenuto; l'incidenza della comunicazione medesima; l'efficacia dei mezzi di trasmissione utilizzati.

4. Le amministrazioni comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il consuntivo delle iniziative svolte, nonché i risultati della verifica effettuata ai sensi del comma precedente, per un controllo sullo stato di realizzazione del piano di comunicazione e della sua efficacia, nonché, per quanto riguarda le iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario di cui all'articolo 12, delle modalità di erogazione delle somme stanziare in bilancio.

Art. 12.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario).

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. In particolare, i progetti devono contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni pubbliche tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 13.

(Fondo comune).

1. È istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria un fondo per contribuire alla realizzazione di progetti di comunicazione integrata e a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

2. La dotazione finanziaria del fondo per l'esercizio finanziario 1998 e per gli esercizi successivi è di lire 10 miliardi, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Procedure di gara).

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 15.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 5, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 26.5.99

In sede referente

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 luglio 1998.

Raffaele CANANZI (PD-U), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione aveva già adottato come testo base il testo unificato in esame nella seduta del 15 luglio 1998, trasmettendolo alle altre Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri di competenza, fa presente che sono stati acquisiti i pareri della Commissione cultura e della Commissione lavoro, mentre la Commissione bilancio ha rinviato l'esame del provvedimento, non essendo a tutt'oggi pervenuta la relazione tecnica richiesta al Governo, il quale, peraltro, ha fatto pervenire alla Commissione bilancio una nota tecnica, non vistata dal Tesoro, che acclude specifiche proposte di emendamenti al provvedimento in esame, volte a superare i rilievi emersi in relazione alle conseguenze di carattere finanziario delle norme da esso recate. Il Governo ha, inoltre, presentato formalmente alcuni emendamenti al provvedimento in esame, alcuni dei quali sono finalizzati a porre rimedio ai problemi relativi alla copertura finanziaria, prevedendo che le disposizioni di principio del provvedimento in esame si applichino nei limiti degli stanziamenti di bilancio già disponibili presso le singole amministrazioni interessate. Propone, pertanto, di convocare nuovamente il Comitato ristretto per apportare al testo del provvedimento in esame le modifiche che si rendano necessarie allo scopo di superare i rilievi emersi nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. In tal modo, il Comitato ristretto potrebbe elaborare un nuovo testo unificato, da trasmettere, poi, nuovamente alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

Antonio MACCANICO, *presidente*, concorda con la proposta del relatore di convocare nuovamente il Comitato ristretto.

Giacomo GARRA (FI) domanda se il relatore abbia preventivamente preso contatto con i deputati Frattini e Di Bisceglie, primi firmatari delle proposte di legge C. 1420 e C. 4427, prospettando loro l'eventualità di un ulteriore lavoro istruttorio del Comitato ristretto.

Raffaele CANANZI (PD-U), *relatore*, fa presente al deputato Garra di aver già preso contatto con i deputati Frattini e Di Bisceglie, i quali si sono dichiarati d'accordo sull'opportunità di riconvocare il Comitato ristretto al fine di esaminare in quella sede le proposte di modifica al testo del provvedimento in esame.

Antonio MACCANICO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta dell'1.7.99

In sede referente

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 1999.

Raffaele CANANZI (PD-U), *relatore*, fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni sulla comunicazione istituzionale, tenendo conto dei pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e delle valutazioni emerse presso la Commissione bilancio in ordine al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 15 luglio 1998. Il Comitato ristretto ha accolto buona parte delle proposte emendative predisposte dal Governo ed ha cercato di risolvere anche la questione concernente la copertura finanziaria del provvedimento. Propone, quindi, di adottare il nuovo testo unificato come testo base, per poi inviarlo alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) sottolinea l'importanza del lavoro svolto dal Comitato ristretto, auspicando che, dopo l'adozione del nuovo testo base, possa celermente procedersi nei lavori, eventualmente chiedendo il trasferimento alla sede legislativa.

Marco BOATO (misto-verdi-U) si dichiara favorevole all'adozione del nuovo testo unificato come testo base, pur evidenziando talune riserve metodologiche in ordine alla lunga procedura di esame delle proposte di legge in titolo.

Domenico MASELLI (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni del relatore, auspica che i pareri delle Commissioni siano espressi nel più breve tempo possibile.

La Commissione adotta come testo base il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Pasquale GIULIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO 2

Disciplina della comunicazione istituzionale (C. 1420 e C. 4427).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Capo I - Principi generali

ART. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
 - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

ART. 2.

(Forme, strumenti e prodotti).

1. Le attività di informazione e di comunicazione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

ART. 3.

(Messaggi di utilità sociale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è obbligata a trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'un per cento dell'orario

settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelesive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I suddetti messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti nei commi precedenti. Il tempo di emissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.

5. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di carattere sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

ART. 4.

(Formazione e professionalità).

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Formez, nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

ART. 5.

(Regolamento).

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

ART. 6.

(Strutture).

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente titolo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché con analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

ART. 7.
(Portavoce).

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

ART. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico).

1. L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali è affidata alla contrattazione collettiva.

ART. 9.
(Uffici stampa).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizioni di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5 utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

ART. 10.
(Disposizione finale).

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Capo II - Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato.

ART. 11.
(Programmi di comunicazione).

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

ART. 12.
(Piano di comunicazione).

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

ART. 13.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario).

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. In particolare, i progetti devono contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni pubbliche tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

ART. 14.

(Finanziamento dei progetti).

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione integrata a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico è finanziato attraverso le risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» di cui alla tabella 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente modificata la destinazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

ART. 15.

(Procedure di gara).

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 16.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 21.7.99

In sede referente

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 1° luglio 1999.

Raffaele CANANZI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo unificato, ponendo tre condizioni riferite agli articoli 3, 9 e 14. Presenta, pertanto, tre emendamenti volti a recepire tali condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva gli emendamenti 3.3, 9.2 e 14.1 del relatore.

Raffaele CANANZI, *presidente e relatore*, ritiene che sul provvedimento potrebbe essere attivata la procedura di richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) concorda con il presidente.

Raffaele CANANZI, *presidente e relatore*, avverte che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa sarà trasmessa alla Presidenza della Camera, una volta verificata la sussistenza dei requisiti a norma dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 2

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato delle proposte di legge C. 1420 e C. 4427

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: è obbligata a con le seguenti: può.

3. 3. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 2. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: è finanziato attraverso le risorse fino alla fine del comma con le seguenti: è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il Centro di

**responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» di cui allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
14. 1.**

Il Relatore.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE DELIBERANTE

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

In sede legislativa

Giovedì 16 settembre 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Adriana Vigneri.

La seduta comincia alle 15.25.

Disciplina della comunicazione istituzionale. C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.
(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

Raffaele CANANZI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo unificato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, soffermandosi, in particolare, sulle modifiche introdotte rispetto al precedente testo unificato.

Franco FRATTINI (FI), nel sottolineare l'importanza del provvedimento, preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) auspica l'approvazione del provvedimento, sottolineando come esso risponda alle più generali esigenze di ammodernamento e trasparenza della pubblica amministrazione.

Domenico MASELLI (DS-U) concorda con il deputato Di Bisceglie.

Raffaele CANANZI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Il sottosegretario Adriana VIGNERI, intervenendo in replica, manifesta l'assenso del Governo al provvedimento in esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Raffaele CANANZI, *presidente*, avverte che sul testo base sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni giustizia, bilancio, cultura e lavoro.

La Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Raffaele CANANZI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

SEDE LEGISLATIVA

Seduta di giovedì 16 settembre 1999

Resoconto stenografico

La seduta comincia alle 15.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Frattini; Di Bisceglie: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (1420-4427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, vorrei illustrare i contenuti del nuovo testo unificato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, soffermandomi in particolare sulle modifiche introdotte rispetto al precedente testo unificato.

Procedo articolo per articolo per essere più rapido. All'articolo 1 è stato aggiunto il comma 6 che precisa che "le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico".

All'articolo 2 si è chiarito che "le attività di informazione e di comunicazione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità", perché dal testo originario sembrava quasi che l'espressione "anche attraverso la pubblicità" prevedesse implicitamente tutto il resto, che invece abbiamo ritenuto più opportuno di esplicitare.

All'articolo 3, comma 1, su richiesta della Commissione bilancio, si dice che "la Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale, ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito" anziché "trasmette a titolo gratuito" come era previsto originariamente. Ciò al fine di evitare che la RAI abbia aggravii economici di cui poi possa chiedere il rimborso allo Stato. Ci sarà di volta in volta la necessità di stabilire, tra Stato e RAI, se la singola trasmissione debba avvenire a titolo gratuito.

Al comma 3 dell'articolo 3, all'espressione "fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge" si è aggiunta la seguente: "e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria". Ciò perché vi sono decreti legislativi che prevedono disposizioni particolari in questa materia.

Agli articoli 4 e 5 il tema della formazione e della pubblicità è stato demandato completamente al momento regolamentare, perché il Governo su questo punto, vista la difficoltà della materia, ha richiesto di provvedere successivamente con regolamento, naturalmente non escludendo il secondo comma che è molto importante perché dispone quali siano i luoghi in cui si può svolgere questa attività di formazione. Quindi il comma 2 dell'articolo 4 è rimasto integro.

All'articolo 6 sono state introdotte modifiche di carattere più formale che sostanziale. L'articolo viene costituito da due commi dove confluiscono parti di commi diversi presi da altri articoli e unificati sotto la voce "Strutture".

All'articolo 7 è esclusa la possibilità per il portavoce, dal momento in cui è incaricato, di esercitare attività non solo nei settori del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ma anche nel settore radiotelevisivo, che in origine non veniva menzionato. Inoltre, per quanto riguarda l'indennità, non la si è ancorata a nulla di particolare ma si è fatto solo riferimento, secondo la richiesta della Commissione bilancio, ai limiti delle risorse disponibili appositamente iscritti nei bilanci delle singole amministrazioni.

All'articolo 8 si è mutato soltanto il terzo comma, nel senso che l'individuazione dei profili professionali del personale addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico, che

nel testo originario era effettuata nella norma stessa, è invece rinviata alla contrattazione collettiva.

All'articolo 9, fermo restando il dato che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, si è meglio chiarito il concetto della dotazione di personale già interno alla pubblica amministrazione e della dotazione di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Con riferimento all'articolo 9 ai fini interpretativi della legge occorre precisare, anche perché era pervenuta una richiesta di modifica da parte del Ministero degli affari esteri, che si parla di uffici stampa e quindi di uffici operativi, non di uffici strutturali a livello di direzioni generali o di servizi. È infatti evidente che il capo del servizio, quando ci sia un servizio, come al Ministero degli affari esteri, per la comunicazione e per l'informazione, o il direttore generale di un servizio non può che essere un dipendente della pubblica amministrazione il quale viene nominato secondo criteri politico-istituzionali ed ha responsabilità di analoga natura. Qui invece il riferimento è agli uffici stampa operativi, per i cui addetti si richiede la professionalità del giornalista. Chiarito questo, risulta evidente che la norma non intacca le disposizioni contenute in decreti legislativi o in decreti del Presidente della Repubblica concernenti la regolamentazione interna ai ministeri, laddove appunto è prevista la presenza di direttori generali o di capiservizio che hanno caratteristiche politico-istituzionali. Anche negli uffici stampa, per quanto riguarda l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali, si è affidato tutto alla contrattazione collettiva, fermo restando che da ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come è noto, il secondo capo di questo provvedimento detta disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato. L'articolo 11 è rimasto invariato, e così sostanzialmente l'articolo 12 che è stato ridotto dal punto di vista dell'itinerario procedimentale, nonché gli articoli 13 e 14 sono rimasti sostanzialmente invariati. L'articolo 15 riguarda le procedure di gara per la scelta dei soggetti professionali esterni relativamente alle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario: anche quest'articolo non ha subito modificazioni particolari. Per quanto le abrogazioni, previste dall'articolo 16, si è esplicitato che oltre al comma 6 viene abrogato anche il comma 8 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Queste sono le modifiche essenziali apportate nell'ultima parte dei lavori della Commissione. Non mi resta altro che auspicare la rapida approvazione degli articoli e del provvedimento nel suo complesso.

FRANCO FRATTINI. La ringrazio, presidente, per come, in qualità di relatore, ha indicato le modificazioni - che condivido pienamente - introdotte al testo unificato delle proposte di legge in discussione. A nome del gruppo di forza Italia preannuncio il voto favorevole all'approvazione del provvedimento, ed anzi sarei lieto se lo si potesse inserire nel calendario di uno dei giorni della prossima settimana. Il provvedimento è fortemente atteso, come il presidente sa benissimo, ed anche domani ci troveremo insieme a Bologna a testimoniare come siamo in dirittura d'arrivo nel suo iter parlamentare.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Non posso che esprimere consenso alle considerazioni svolte che sono la fedele ripresentazione di tutto il lavoro che è stato condotto per addivenire ad un testo soddisfacente ed in grado di corrispondere alla grande esigenza rappresentata dall'informazione e dalla comunicazione istituzionale.

È stato indubbiamente un percorso sofferto quello che ci ha portato a questo risultato, ma credo sia giusto sottolineare che l'obiettivo raggiunto è assolutamente positivo. Sono convinto che il provvedimento in discussione si inserisce nel più generale processo di ammodernamento e di riforma dell'amministrazione e tocca uno dei punti a mio avviso strategici per quanto riguarda il rapporto comunicazione-cittadini e informazione-pubblica amministrazione. Ecco perché ritengo che, non essendoci l'esigenza di particolari proposte emendative, si possa procedere oggi almeno alla

votazione degli articoli, tenuto conto che questo costituisce un segnale positivo della volontà di portare avanti in modo deciso il provvedimento.

DOMENICO MASELLI. Concordo con la richiesta del collega Di Bisceglie di passare alla votazione dei singoli articoli in modo che la votazione finale possa avvenire la prossima settimana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime il suo consenso sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo di adottare per il prosieguo della discussione il testo unificato già da noi elaborato in sede referente, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Avverto che sul testo base sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni giustizia, bilancio, cultura e lavoro.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Poiché all'articolo 16 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

Disciplina della comunicazione istituzionale (nuovo testo unificato C. 1420 e C. 4427)

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO NEL CORSO DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

CAPO I

Principi generali

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.

(Forme, strumenti e prodotti).

1. Le attività di informazione e di comunicazione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di

sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

(Messaggi di utilità sociale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I suddetti messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti nei commi precedenti. Il tempo di emissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.

5. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di carattere sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.

(Formazione e professionalità).

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Formez, nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.
(Regolamento).

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.
(Strutture).

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e delle relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché con analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.
(Portavoce).

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico).

1. L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla

ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali è affidata alla contrattazione collettiva.

Art. 9. (Uffici stampa).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizioni di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5 utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizione finale).

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

CAPO II

Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

(Programmi di comunicazione).

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 12.

(Piano di comunicazione).

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al

Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario).

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. In particolare, i progetti devono contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni pubbliche tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14.

Finanziamento dei progetti).

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione integrata a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» di cui allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15.
(*Procedure di gara*).

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.
(*Abrogazioni*).

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

COMITATO DEI NOVE

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.20 alle 9.40 e dalle 16.40 alle 17.55.

Sede legislativa

Mercoledì 22 settembre 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina della comunicazione istituzionale. Nuovo testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Seguito della discussione e approvazione)

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 16 settembre 1999.

Raffaele CANANZI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è proceduto alla votazione degli articoli del provvedimento.

Giacomo GARRA (FI), Marco BOATO (misto-verdi-U), Rosanna MORONI (comunista), Paolo PALMA (PD-U), Paolo ARMAROLI (AN) e Luigi MASSA (DS-U) dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, voto favorevole sul provvedimento in esame.

Raffaele CANANZI, *presidente e relatore*, propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti correzioni di forma: all'articolo 3, comma 4, primo periodo, sostituire le parole **'i suddetti messaggi'** con le seguenti **'i messaggi di cui al comma 3'**; alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere,

in fine, le seguenti parole **“è di pubblico interesse”**; all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole **“dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”** con le seguenti **“del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287”**; all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole **“il piano di comunicazione integrato”** con le seguenti **“il piano di comunicazione, integrativo del piano”**; all'articolo 14, sopprimere la parola **“integrata”** e, dopo le parole **“amministrazioni dello Stato”**, inserire le seguenti **“integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,”**.

Autorizzata la Presidenza al coordinamento formale del testo approvato, la Commissione, con votazione nominale, approva il testo unificato nel suo complesso.

La seduta termina alle 15.10.

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

SEDE LEGISLATIVA

Seduta di mercoledì 22 settembre 1999

Resoconto stenografico

La seduta comincia alle 14.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Berlusconi, Bogi, Cerulli Irelli, Cossutta, Frattini, Mancina, Mancuso, Maselli, Mussi e Novelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giannattasio, Trabattoni, Ricci, Saia, de Ghislanzoni Cardoli, Paolo Rubino, Rivolta, Caruano, Giacco e Bova.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Frattini; Di Bisceglie: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (1420-4427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Ricordo che nella seduta del 16 settembre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si è proceduto alla votazione degli articoli del provvedimento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

GIACOMO GARRA. A nome del gruppo di forza Italia dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

MARCO BOATO. A nome del mio gruppo dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

ROSANNA MORONI. A nome del gruppo comunista dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PAOLO PALMA. A nome del gruppo popolari e democratici dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PAOLO ARMAROLI. A nome del gruppo di alleanza nazionale dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame e ritengo che la maggioranza possa prendere buona nota di questa disponibilità su provvedimenti che non sono controversi. Noi confidiamo comunque nella reciprocità

ROSANNA MORONI. È facile essere disponibili quando non ci sono dissensi.

LUIGI MASSA. A nome del gruppo dei democratici di sinistra dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto, propongo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti correzioni di forma del testo:

all'articolo 3, comma 4, primo periodo, sostituire le parole "I suddetti messaggi" con le seguenti: "I messaggi di cui al comma 3";

alla rubrica dell'articolo 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di pubblico interesse";

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole "dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" con le seguenti: "del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287";

all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole "il piano di comunicazione è integrato" con le seguenti: "il piano di comunicazione, integrativo del piano";

all'articolo 14, sopprimere la parola "integrata" e, dopo le parole "amministrazioni dello Stato", inserire le seguenti: ", integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,".

Le pongo in votazione.
(Sono approvate).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo di essere autorizzato, in caso di approvazione, al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul testo unificato di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Frattini; Di Bisceglie: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (1420-4427):

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sì :

Anedda, Armaroli, Bielli, Boato, Bova, Cananzi, Caruano, de Ghislanzoni Cardoli, Di Bisceglie, Fragalà, Garra, Giacco, Giannattasio, Giuliano, Massa, Migliori, Moroni, Palma, Pistelli, Ricci, Rivolta, Paolo Rubino, Ruzzante, Sabattini, Saia, Soda, Trabattoni e Zeller.

La seduta termina alle 15.10.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE CONSULTIVA

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

Seduta del 2.6.99

In sede consultiva

COMITATO RISTRETTO

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

Seduta del 16.6.99

Sede consultiva

COMITATO RISTRETTO

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 15.55 e dalle 16.15 alle 16.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

Seduta del 22.6.99

In sede consultiva

COMITATO RISTRETTO

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia)

In sede consultiva

Martedì 6 luglio 1999. - Presidenza del Vicepresidente Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE

La seduta comincia alle 11.

Disciplina della comunicazione istituzionale. Testo unificato C. 1420 Frattini e C. 4427 Di Bisceglie.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo LEONI (DS-U), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame detta una disciplina generale in materia di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e l'informazione ai cittadini sull'attività dell'amministrazione pubblica in senso lato. Il testo pertanto definisce, all'articolo 1, l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale, la quale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato e di ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali, deve essere diretta a conseguire, da un lato, l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, dall'altro, la comunicazione esterna rivolta ai cittadini al fine di favorire la conoscenza delle disposizioni normative, di illustrare le attività istituzionali e di favorire l'accesso ai servizi pubblici. Sono inoltre stabilite le forme e gli strumenti di tale tipo di informazione, nell'ambito della quale vengono anche ricompresi i messaggi di utilità sociale, il cui contenuto e modalità di trasmissione è espressamente disciplinato dall'articolo 3. Per quanto attiene alle strutture inerenti all'informazione istituzionale, è istituita la figura del portavoce, al quale sono attribuiti compiti di collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale tra l'amministrazione pubblica e gli organi di informazione. Sono ridefiniti anche i compiti e l'organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico, ai quali spetta, tra l'altro, il compito di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione nei confronti degli enti pubblici. Tali organi sono affiancati dagli uffici stampa.

Dichiarando di condividere il contenuto del provvedimento in esame, propone che sia espresso parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)

In sede consultiva

Seduta del 28.7.98

Testo unificato delle proposte di legge: C. 1420, C. 4427: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio con richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe NIEDDA (Gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge nn. 1420 e 4427, adottato dalla I Commissione il 15 luglio 1998, reca norme in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; esso risulta privo di relazione tecnica.

L'articolo 4 detta norme per l'attività di formazione del personale adibito alle attività di informazione e comunicazione nelle amministrazioni pubbliche. Si prevede al riguardo: l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche del personale da adibire alle attività di cui alla presente proposta di legge e la programmazione della loro formazione (comma 1); la specificazione degli enti preposti alle attività di formazione del personale quali la Scuola superiore della pubblica amministrazione, scuole specializzate, Formez ed altre strutture pubbliche e private (comma 2); la conferma nella propria funzione del personale che già svolge attività di informazione nelle pubbliche amministrazioni, al quale è assicurato un intervento per la formazione e l'aggiornamento, e, su richiesta, il trattamento economico e giuridico più favorevole derivante dalla legge in esame.

Manca un'esatta quantificazione degli oneri recati dall'articolo 4, essendo il provvedimento, come si è detto, privo di relazione tecnica. Il Servizio del bilancio osserva che le norme all'articolo 4 appaiono suscettibili di dar luogo ad oneri, in particolare l'adeguamento retributivo disposto con il comma 4.

L'articolo 5 reca disposizioni sulle strutture per l'attività di informazione. Più in particolare le norme dispongono l'individuazione di uffici e strutture (uffici del portavoce e stampa, sportelli per il cittadino, altri sportelli polifunzionali) da attivare in conformità alla legge in esame. Si prevede inoltre che ciascuna amministrazione definisca, attraverso atti di organizzazione e nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici ed il personale da assegnare a tali strutture.

Anche in tal caso manca un'esatta quantificazione degli oneri; il Servizio del bilancio osserva che la norma sembra comportare oneri per le nuove attività che vengono disposte.

L'articolo 6, comma 2, prevede che al portavoce, incaricato del coordinamento dell'omonimo ufficio, sia attribuita un'indennità determinata dall'organo di vertice di riferimento e che tale indennità non sia superiore a quella di capo ufficio stampa della stessa amministrazione.

Il Servizio del bilancio osserva al riguardo che sembra necessaria una stima degli oneri recati dalla norma, mediante l'individuazione del numero dei soggetti beneficiari e dell'importo dell'indennità prevista.

L'articolo 8 prevede che gli uffici stampa possano essere costituiti da personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, dipendente da pubbliche amministrazioni e personale estraneo (comma 1); che il personale estraneo può essere assunto a termine o a tempo indeterminato (comma 2); che l'Ufficio stampa è diretto da un coordinatore con la qualifica di capo ufficio stampa, cui spetta il trattamento economico e normativo previsto per la qualifica di capo redattore del contratto nazionale di lavoro giornalistico (comma 4 e primo periodo del comma 6); che agli altri addetti assunti a contratto spetta il trattamento economico e normativo equivalente al contratto di lavoro giornalistico (comma 6, secondo periodo); che, infine, i dipendenti delle amministrazioni addetti agli Uffici stampa hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto per le rispettive mansioni dal contratto di lavoro giornalistico.

Al riguardo il Servizio del bilancio osserva che è necessaria una stima degli oneri recati dalla norma, da effettuarsi in base al numero del personale interessato ed alle misure degli importi spettanti, suddivisi per tipologia di mansione svolta.

L'articolo 9 dispone, al secondo comma, che le disposizioni del capo I sono applicate a seguito di adeguata previsione di spesa in apposito capitolo dei relativi bilanci delle pubbliche amministrazioni; si tratta dell'autorizzazione legislativa alla creazione di nuovi capitoli la cui copertura viene globalmente prevista all'articolo 13.

L'articolo 13 istituisce un fondo presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, volto a contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata. Il comma 2 prevede una dotazione finanziaria pari a 10 miliardi per l'esercizio 1998 e successivi, cui si provvede mediante riduzione del

fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In proposito osserva che l'istituzione di tale fondo non appare diretta a far fronte agli oneri determinati dagli articoli precedenti, ma ad altre finalità (appunto, contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata); sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Circa la quantificazione dell'onere, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare in quanto l'importo è limitato all'entità dello stanziamento. Ritiene infine che non vi sia nulla da osservare in merito alla copertura, che risulta conforme alle norme di contabilità.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene che i problemi di ordine finanziario sollevati dal testo in esame meritino di essere ulteriormente approfonditi attraverso la predisposizione, da parte del Governo, di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri.

Giuseppe NIEDDA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone che la Commissione deliberi il rinvio del seguito dell'esame del nuovo testo delle abbinare proposte di legge, richiedendo nel contempo al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

La Commissione approva quindi la proposta formulata dal relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente (Comitato pareri V Bilancio).

In sede consultiva

Giovedì 6 maggio 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.

Legge quadro sulla comunicazione istituzionale. C. 1420 - C. 4427.

Parere alla I Commissione.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 1998.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), *relatore*, ricorda che il provvedimento, consistente nel testo unificato delle proposte di legge C. 1420 e 4427, adottato dalla Commissione di merito il 15 luglio 1998, reca norme in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La Commissione bilancio ha già esaminato il testo unificato nella seduta del 28 luglio 1998, deliberando di richiedere al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari, ai sensi della legge n. 468 del 1978; la relazione tecnica richiesta non è a tutt'oggi pervenuta, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'informazione e l'editoria, Minniti, ha fatto pervenire una nota tecnica (*vedasi allegato*), non vistata dal Tesoro, che acclude specifiche proposte di emendamenti al testo in esame, volte a superare i rilievi e le osservazioni emersi nel corso della seduta della Commissione bilancio del 28 luglio 1998.

Ricorda che le osservazioni emerse nel corso della seduta della Commissione bilancio del 28 luglio 1998 hanno riguardato:

gli effetti finanziari degli articoli 4 e 5, le cui disposizioni appaiono suscettibili di recare oneri non quantificati;

l'articolo 6, comma 2, in relazione al quale il Servizio del bilancio osservava che appare necessaria una stima degli oneri recati dalla norma, mediante l'individuazione del numero dei soggetti beneficiari e dell'importo dell'indennità prevista;

l'articolo 8, in relazione quale il Servizio del bilancio osservava parimenti che appare necessaria una stima degli oneri recati dalla norma, da effettuarsi in base al numero del personale interessato ed alle misure degli importi spettanti, suddivisi per tipologia di mansione svolta;

l'articolo 13, che prevede l'istituzione di un fondo presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, volto a contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata, con una dotazione finanziaria pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1998. L'istituzione di tale fondo non appare diretta a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli precedenti, ma ad altre finalità (appunto, contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata). Circa la quantificazione dell'onere, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Relativamente alla clausola di copertura, che prevede la copertura del relativo onere a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, osserva che essa andrebbe aggiornata per riferirla non più al bilancio triennale 1998-2000 ormai scaduto, ma al bilancio triennale 1999-2001 in gestione, tenendo peraltro conto che l'accantonamento in questione non presenta più la necessaria capienza per il 1999, mentre non vi sono problemi per il 2000 ed anni successivi.

Rileva infine che andrebbe altresì modificato il comma 2 dell'articolo 9 allo scopo di adeguarlo alle modificazioni nel frattempo intervenute nella normativa di contabilità generale dello Stato: la norma fa infatti riferimento all'istituzione di appositi capitoli di spesa negli stati di previsione interessati, mentre dovrebbe oggi parlarsi di apposite unità previsionali di base.

Bruno SOLAROLI (DS-U), *presidente della Commissione*, comunica che il Governo, nella persona del Sottosegretario al Tesoro Macciotta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha chiesto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, *presidente*, ritiene che, pur in assenza del rappresentante del Governo, il Comitato possa intanto svolgere una discussione interlocutoria, diretta a fare emergere eventuali ulteriori problemi che dovessero essere riscontrati sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Guido POSSA (FI) segnala che la nota tecnica fatta pervenire dal Sottosegretario alla Presidenza del consiglio Minniti solleva una serie di questioni, anche ulteriori rispetto a quelle ricordate dal relatore, esprimendo in più casi perplessità sui contenuti del provvedimento in esame ed allegando altresì una serie di emendamenti. Si domanda quindi quale sia la procedura più corretta da seguire in proposito, fermo restando che appare indispensabile acquisire l'avviso del Tesoro.

Antonio BOCCIA, *presidente*, precisa che, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 362 del 1988, la relazione tecnica deve essere redatta dal Ministero competente, cioè in questo caso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma deve essere poi vistata dal Ministero del tesoro. In questo caso, alla Commissione è pervenuta unicamente la nota tecnica dell'amministrazione competente, senza la verifica del Tesoro: ciò nonostante, il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno del Comitato, in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla richiesta di relazione tecnica, allo scopo di cercare comunque di accelerarne l'*iter* parlamentare.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), *relatore*, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, propone che il Comitato deliberi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento. Il Comitato, approvando la proposta formulata dal relatore, delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

ALLEGATO

Nota tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo unificato delle proposte di legge 1420 e 4427 recante "Legge quadro sulla comunicazione istituzionale".

Il provvedimento in esame necessita, in via preliminare, di un puntuale chiarimento del proprio ambito di applicazione nonché di una quantificazione degli oneri finanziari e relativa copertura in alcuni punti specifici in ossequio al dettato dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare:

all'articolo 3, comma 6, vanno quantificati gli effetti negativi sul gettito dell'IRPEG della deducibilità ivi prevista;

all'articolo 4, vanno meglio specificati i criteri di individuazione del personale da utilizzare per gli interventi formativi e, conseguentemente, per l'accesso alle attività di informazione e comunicazione. Vanno definiti gli oneri per l'estensione del trattamento più favorevole al personale attualmente impegnato nelle attività di cui trattasi;

all'articolo 5, articolo 6, comma 2 e articolo 7 non è chiaro se le strutture da costituire necessitino di risorse aggiuntive e, in questo caso, quale sia la loro quantificazione;

all'articolo 8, commi 2 e 3, l'attuale formulazione non consente una esatta quantificazione degli oneri connessi, con riferimento, in particolare, alla assunzione di personale estraneo all'Amministrazione che potrebbe, in ipotesi, essere in aggiunta a quello previsto dai successivi commi 6 e 7;

all'articolo 8, commi 6 e 7, non sembrerebbe opportuno estendere al personale degli uffici stampa, assunto a contratto e non iscritto già all'albo dei giornalisti, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro relativo a quest'ultima categoria. In particolare suscita perplessità la prevista estensione dell'aspettativa, prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali al personale assunto con contratto sia a tempo determinato che indeterminato, e quindi con rapporto di lavoro subordinato. Non si ritengono, altresì, estensibili le norme relative allo stato giuridico ed economico dei giornalisti, ai dipendenti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso i predetti uffici stampa: tali dipendenti, infatti, anche se collocati nelle suddette posizioni, non mutano il proprio stato giuridico mantenendo in tal modo il medesimo trattamento dei dipendenti dell'amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, non si giustifica la prevista iscrizione del personale in questione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

all'articolo 13 da un punto di vista formale si rileva che la clausola di copertura deve far riferimento agli anni 1999 e successivi. La stessa clausola di copertura non è comunque idonea in quanto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non risultano disponibilità da destinare allo scopo.

Si ritiene che le osservazioni più sopra formulate possono trovare adeguata soluzione mediante modifiche del provvedimento in esame volte:

a chiarire che le Amministrazioni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di uffici stampa;

a ricondurre la regolamentazione dei profili professionali alla contrattazione collettiva;

ad individuare la nozione di «estraneo» alla pubblica amministrazione attraverso apposito regolamento che ne precisi i requisiti;

a limitare i riflessi di natura finanziaria alle risorse disponibili in bilancio.

Si accludono delle specifiche proposte di emendamento che sviluppano i concetti indicati.

Il Sottosegretario di Stato, Marco Minniti.

I POTESI DI EMENDAMENTI.

ART. 1.

*Al comma 4, sopprimere la **lettera c)**.*

Relazione.

L'emendamento è correlato ad una analoga proposta di modifica all'articolo 7, comma 1, tendente ad escludere la comunicazione interna dai compiti istituzionali degli uffici di relazione con il pubblico. Ciò in quanto non può essere considerata una competenza specifica degli uffici di relazione con il pubblico la comunicazione interna che richiede specifiche professionalità.

*Al comma 5, lettera e) dopo la parola: **favorire** sopprimere le parole: **processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché.***

Relazione.

L'emendamento è correlato al precedente.

Il Governo.

ART. 3.

*Sopprimere il **comma 6.***

Relazione.

L'emendamento sopprime una norma di cui non è possibile fornire adeguata quantificazione ai fini della copertura finanziaria.

Il Governo.

ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole: modelli formativi le parole da: **alla cui elaborazione a: della comunicazione** sono sostituite dalle seguenti: **individuati dal regolamento di cui all'articolo 4-bis***

*Conseguentemente i **commi 3 e 4** sono soppressi.*

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4-bis.

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.”

Il Governo.

ART. 5.

*Al comma 1 le parole: **l'Ufficio del portavoce** sono sostituite dalle parole: **il portavoce**.*

Relazione.

L'emendamento chiarisce che non si sta creando un nuovo ufficio.

*Il **comma 2**, è sostituito dal seguente:*

“2. Ciascuna amministrazione definisce nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture ed i servizi finalizzati alle attività di informazione o comunicazione ed al loro coordinamento attribuendo, in sede di prima applicazione della presente legge, al personale che già la svolge, le funzioni di comunicazione ed i informazione.”.

Il Governo.

ART. 6.

*Nella rubrica le parole: **Ufficio del** sono soppresse.*

*Al comma 2 dopo le parole: **organo di vertice** sono aggiunte le seguenti parole: **nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione, per le medesime finalità***

*Conseguentemente il **secondo periodo** è soppresso.*

Relazione.

La proposta emendativa modificativa della rubrica mira a chiarire che non si intende costituire un nuovo ufficio. Quella relativa al comma 2 a rendere compatibile la disposizione con gli attuali stanziamenti di bilancio.

Il Governo.

ART. 7.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: **e alla gestione della comunicazione interna anche con finalità organizzativa**. Conseguentemente sopprimere, al comma 2, la **lettera c)**.*

*Sostituire il **comma 3** con il seguente:*

“3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali è affidata alla contrattazione collettiva.”.

Relazione.

L'emendamento relativo al comma 1 precisa che gli URP non hanno tra le funzioni proprie quella di gestire la comunicazione interna anche con finalità organizzativa.

L'emendamento relativo al comma 3 rimanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione e l'individuazione dei profili professionali.

Relazione.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 è volto da un lato a precisare che le amministrazioni hanno soltanto una facoltà e non un obbligo di istituire un Ufficio stampa, dall'altro a chiarire che il personale estraneo alla pubblica amministrazione deve essere dotato di requisiti particolari che saranno individuati con successivo regolamento.

Viene inoltre rimandata alla contrattazione collettiva l'individuazione e la disciplina dei profili professionali.

Il Governo.

ART. 8.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8.

(Uffici stampa).

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti o dipendente da amministrazioni pubbliche, anche in posizioni di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 4-bis utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori del giornalismo e della stampa.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva, sentite le organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. “

Il Governo.

ART. 9.

Il comma 2 è soppresso.

Relazione.

La norma è soppressa in conseguenza degli emendamenti individuati per gli articoli precedenti.

Il Governo.

ART. 11.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

“2. Una copia del piano approvato è trasmesso alle Amministrazioni. Ciascuna Amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi, ove del caso, della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio una relazione su quanto precede”.

Relazione.

L'emendamento è volto ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nel meccanismo proposto a seguito del piano di comunicazione integrato.

Il Governo.

ART. 13.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

(Finanziamento dei progetti).

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione, integrata a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico è finanziato attraverso le risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 “informazione ed editoria” di cui alla tabella 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri intendendosi corrispondentemente modificata la destinazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.”.

Relazione.

La modifica proposta mira a superare l'inidoneità della formula di copertura precedentemente adottata, mirando a contenere l'impegno finanziario degli interventi di comunicazione istituzionale nei limiti degli stanziamenti vigenti, senza oneri aggiuntivi.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)**

In sede consultiva

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 maggio 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.

Legge quadro sulla comunicazione istituzionale. C. 1420 e C. 4427.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 1998.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), *relatore*, osserva che il provvedimento, consistente nel testo unificato delle proposte di legge C. 1420 e 4427 adottato dalla Commissione di merito il 15 luglio 1998, reca norme in materia di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La Commissione bilancio ha già esaminato il testo unificato nella seduta del 28 luglio 1998, deliberando di richiedere al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari, ai sensi della legge n. 468 del 1978; la relazione tecnica richiesta non è a tutt'oggi pervenuta, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'informazione e l'editoria, Minniti, ha fatto pervenire una nota tecnica, non vistata dal Tesoro, che acclude specifiche proposte di emendamenti al testo in esame, volte a superare i rilievi e le osservazioni emersi nel corso della seduta della Commissione bilancio del 28 luglio 1998.

Ricorda che tali rilievi ed osservazioni hanno riguardato:

gli effetti finanziari degli articoli 4 e 5, le cui disposizioni appaiono suscettibili di recare oneri non quantificati. Relativamente all'articolo 4, il Servizio del bilancio osserva che la disposizione comporta maggiori oneri per l'erogazione al personale utilizzato per gli interventi formativi del trattamento giuridico ed economico più favorevole derivante dalla legge in esame;

l'articolo 6, commi 2 e 7, in relazione ai quali il Servizio del bilancio ritiene necessario che il Governo quantifichi gli oneri da essi derivanti, indicando, in particolare, il numero dei soggetti beneficiari e l'importo dell'indennità prevista;

l'articolo 8, in relazione quale il Servizio del bilancio osserva parimenti che appare necessario che il Governo quantifichi gli oneri derivanti dalla norma, indicando, in particolare, il numero dei dipendenti interessati e le misure degli importi spettanti, suddivisi per tipologia di mansione svolta;

l'articolo 13, che prevede l'istituzione di un fondo presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, volto a contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata, con una dotazione finanziaria pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1998. L'istituzione di tale fondo non appare diretta a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli precedenti, ma ad altre finalità (appunto, contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata). Circa la quantificazione dell'onere, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Relativamente alla clausola di copertura, che prevede la copertura del relativo onere a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, osserva che essa andrebbe aggiornata per riferirla non più al bilancio triennale 1998-2000 ormai scaduto, ma al bilancio triennale 1999-2001 in gestione, tenendo peraltro conto che l'accantonamento in questione non presenta più la necessaria capienza per il 1999, mentre non vi sono problemi per il 2000 ed anni successivi.

Il Servizio del bilancio rileva altresì che appare necessario che il Governo quantifichi le minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 6, che prevede la deducibilità dal reddito delle persone giuridiche delle somme impiegate per la realizzazione di messaggi pubblicitari di utilità sociale.

Osserva infine che andrebbe modificato anche il comma 2 dell'articolo 9 allo scopo di adeguarlo alle modificazioni nel frattempo intervenute nella normativa di contabilità generale dello Stato: la norma fa infatti riferimento all'istituzione di appositi capitoli di spesa negli stati di previsione interessati, mentre dovrebbe oggi parlarsi di apposite unità previsionali di base. Rileva infine che il testo non specifica in alcun modo la consistenza numerica del personale che deve essere addetto agli uffici previsti dal provvedimento in esame.

Antonio BOCCIA, *presidente*, afferma che effettivamente il provvedimento sembra presentare numerosi problemi di quantificazione e copertura degli oneri. Infatti, oltre a quelle segnalati dal relatore, risultano problematiche da punto di vista degli effetti finanziari anche altre norme, innanzitutto l'articolo 1, comma 2, che, prevedendo che il provvedimento si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dal decreto legislativo n. 29 del 1993, risulta avere una portata estremamente estesa senza peraltro nulla precisare in relazione agli oneri da esso derivanti per le singole amministrazioni interessate e alla loro necessaria copertura. Inoltre l'articolo 3, comma 1, prevedendo che sia la Presidenza del Consiglio dei ministri a determinare i messaggi che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è obbligata a trasmettere a titolo gratuito, comporta delle minori entrate per la RAI a cui poi il Parlamento sarà chiamato a far fronte, ripianando le perdite subite dalla concessionaria del servizio pubblico; il comma 6 del medesimo articolo 3 comporta altresì minori entrate conseguenti alla possibilità di dedurre dal reddito delle persone giuridiche le somme impiegate per trasmettere messaggi pubblicitari di utilità sociale.

L'articolo 4, al comma 1, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di programmare la formazione del personale da adibire all'attività di informazione, senza nulla prevedere relativamente all'onere che deriverebbe dalle attività di formazione; esso, poi, al comma 2, stabilisce l'obbligo di svolgimento da parte della scuola superiore della pubblica amministrazione di attività di formazione che appaiono chiaramente onerose e, al comma 3, sembra precludere ai pubblicitari lo svolgimento delle attività ivi previste, limitando l'accesso ai soli giornalisti che, come tali, hanno diritto a retribuzioni più elevate che graveranno sui bilanci pubblici. Infine, il medesimo articolo, al comma 4, prevede per il personale delle amministrazioni pubbliche la predisposizione di interventi formativi di aggiornamento e il trattamento giuridico ed economico più favorevole derivante dalla legge in esame, con ciò comportando sicuramente nuovi o maggiori oneri.

Segnala quindi il contenuto dell'articolo 5, che ai comma 1 e 2 prevede l'obbligo di istituire l'ufficio del portavoce e l'ufficio stampa, con conseguenti ricadute per gli equilibri di bilancio di ogni singola amministrazione, compresi gli enti locali, per i quali non si capisce la *ratio* di tale imposizione da parte dello Stato; dal canto suo l'articolo 6, prevedendo che l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica stabilisca le entità delle indennità attribuite al portavoce, determina uno stravolgimento dei principi riguardanti la riserva di competenza in tale materia in favore della contrattazione collettiva e comunque comporta una variabilità dell'ammontare di risorse destinate a tale scopo, con possibili effetti onerosi. Rileva inoltre che l'articolo 8, comma 2, prevedendo che gli uffici stampa siano costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti o dipendente da amministrazioni pubbliche, sembra anche in questo caso escludere, con conseguenze negative dal punto di vista degli oneri, la possibilità di utilizzare giornalisti pubblicitari; l'articolo 8, comma 6, prevede inoltre che ai coordinatori assunti con contratto spetti il trattamento economico e normativo previsto per la qualifica di caporedattore, determinando così nuovi oneri non quantificati né coperti.

L'articolo 9, comma 2, stabilendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di prevedere degli appositi capitoli nei relativi bilanci per far fronte alle spese previste, oltre a dover essere modificato per tenere conto dell'istituzione delle unità previsionali di base, riconosce implicitamente l'esistenza di oneri finanziari non quantificati né coperti.

L'articolo 13, infine, istituendo un fondo comune presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria, prevede un ammontare di risorse, pari a 10 miliardi, che ben difficilmente risulteranno sufficienti per coprire gli oneri previsti.

Pietro ARMANI (AN), concordando con quanto affermato dal relatore e dal presidente, rileva come risulti difficile capire perché sia necessario istituire tre appositi uffici, e cioè l'ufficio del portavoce, l'ufficio per le relazioni con il pubblico e l'ufficio stampa, per svolgere la stessa identica funzione: potrebbe bastare un unico ufficio.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA rileva che effettivamente il testo in esame presenta numerosi problemi in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri; per far fronte a tali problematiche il Ministero interessato sta formalizzando, in collaborazione con il relatore presso la Commissione di merito, alcuni emendamenti che dovrebbero risolvere tutti i problemi sollevati. Pertanto ritiene

opportuno che il Comitato rinvi l'espressione del parere al momento in cui tali emendamenti saranno effettivamente presentati; nel frattempo potrebbe risultare utile trasmettere alla Commissione di merito una lettera nella quale si dia conto di tutti i rilievi emersi nel corso della seduta.

Antonio BOCCIA, *presidente*, rileva che il Governo non ha ancora presentato sul provvedimento in esame la relazione tecnica richiesta e che pertanto risulta estremamente importante conoscere oggi quale sia la posizione del Governo in ordine agli effetti finanziari dei singoli articoli del testo attualmente all'esame del Comitato. Ricorda, infatti, che è prassi della Commissione esprimere un parere solo in seguito alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo e che, nei casi in cui essa non è stata trasmessa, la Commissione ed il Comitato pareri si sono espressi solo previa acquisizione di specifiche dichiarazioni del rappresentante del Tesoro che tenessero luogo della relazione tecnica.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che allo stato degli atti risulta estremamente difficile per il Governo fornire una relazione tecnica sugli oneri recati dal provvedimento, dal momento che le norme contenute nel testo non consentono un'agevole quantificazione e comunque darebbero luogo, con ogni probabilità, ad un onere complessivo assolutamente spropositato. Pertanto ritiene più utile che per il momento il Comitato trasmetta alla Commissione di merito e al Governo le osservazioni ed i rilievi svolti, sospendendo l'espressione del parere; successivamente, dopo che saranno stati presentati i necessari emendamenti e che la Commissione di merito abbia provveduto a riscrivere il testo del provvedimento, il Governo potrà elaborare la relazione tecnica sul nuovo testo così risultante, in modo che sulla base di essa la Commissione bilancio possa esprimere il parere di propria competenza.

Pietro ARMANI (AN) ritiene che, in effetti, il provvedimento in esame presenti delle caratteristiche diverse rispetto a quelli in precedenza esaminati, e più in particolare rispetto al provvedimento contenente norme sullo statuto del contribuente: infatti, in questo caso, ci si trova di fronte ad un testo che probabilmente verrà completamente riscritto dalla Commissione di merito, mentre nel caso dell'A.C. 4818 le modificazioni da apportarvi erano molto più limitate. Ritiene pertanto più opportuno sospendere l'esame del provvedimento fino al momento in cui verrà ridefinito l'articolato normativo, inviando comunque alla Commissione di merito una lettera nella quale dar conto di tutti i rilievi in ordine alla quantificazione e copertura degli oneri emersi in corso di seduta, così da consentirle di disporre di tali elementi in sede di riscrittura del provvedimento.

Bruno SOLAROLI (DS-U), *Presidente della Commissione*, ricorda che è trascorso un lungo periodo da quando la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica sul provvedimento in esame, senza ottenere risposta. Ritiene pertanto che occorra adottare una soluzione interlocutoria, o nel senso di prendere atto di una eventuale richiesta da parte del Governo di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento o in quello di predisporre una lettera indirizzata al Presidente della Commissione di merito e al Governo nella quale, preso atto della mancanza di relazione tecnica, si comunichi l'impossibilità del Comitato di esprimere il parere di propria competenza, illustrando, altresì, i rilievi sollevati in Commissione. Riguardo a questi ultimi intende sottolineare che l'articolo 8 dovrebbe essere modificato nella parte in cui prevede che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia esteso il regime proprio dei giornalisti: infatti, o si prevede l'applicazione per questi soggetti del contratto per i pubblici dipendenti o si applicano loro le norme proprie dei giornalisti, mentre il doppio regime non può che comportare nuovi oneri finanziari per i bilanci pubblici.

Antonio BOCCIA, *presidente*, in relazione a quanto osservato dal deputato Armani, afferma che tanto il provvedimento sullo statuto del contribuente da lui richiamato, quanto il provvedimento sull'associazionismo, precedentemente esaminati, erano accompagnati da una relazione tecnica o da una nota tecnica del Governo, mentre invece in questo caso essa risulta del tutto mancante.

Giuseppe NIEDDA, *relatore*, sulla base dell'andamento del dibattito, propone che il Comitato rinvi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, dando contestualmente mandato al Presidente della Commissione di informare il Presidente della Commissione di merito e il Governo delle problematiche emerse in corso di seduta sul testo attuale del provvedimento, allo scopo di auspicarne la riformulazione.

Il Comitato, approvando la proposta del relatore, delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, dando contestualmente mandato al Presidente della Commissione di informare il Presidente della Commissione di merito e il Governo delle problematiche emerse in corso di seduta sul testo attuale del provvedimento, allo scopo di auspicarne la riformulazione.

La seduta termina alle 16.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)

Sede consultiva

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 luglio 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Natale D'Amico.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge quadro sulla comunicazione istituzionale. Nuovo testo C. 1420 e C. 4427.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), *relatore*, ricorda che la Commissione di merito ha adottato, in data 1° luglio 1999, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1420 e C. 4427, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione bilancio ha esaminato il precedente testo del provvedimento nelle sedute del 28 luglio 1998 e 12 maggio del 1999, invitando la Commissione di merito a modificarlo allo scopo di superare, per quanto possibile, i rilievi emersi in tali sedute; alcuni di tali rilievi sembrano essere superati dalle modifiche da ultimo apportate al testo del provvedimento.

L'articolo 4 era stato segnalato dal Servizio del bilancio come oneroso a causa delle previsioni, contenute nei commi 1 e 4, dell'erogazione al personale utilizzato per gli interventi formativi del trattamento giuridico ed economico più favorevole determinato dalla legge in esame. In seguito alla soppressione operata dalla Commissione di merito del citato comma 4, rimangono problemi unicamente con riferimento al comma 1, che continua ad affidare i nuovi compiti di informazione e comunicazione previsti dalla legge alle amministrazioni pubbliche, obbligandole a destinarvi parte dell'attuale personale senza nulla prevedere in ordine ai relativi oneri. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo 6 (nel testo precedente, articolo 5) era stato considerato suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per via delle nuove attività da esso disposte; il comma 2 dell'articolo 6 (già articolo 5, comma 2) è stato modificato nel senso di prevedere che la definizione da parte di ciascuna amministrazione delle strutture e dei servizi finalizzati all'attività di informazione avviene «nei limiti delle risorse disponibili». Tale nuova formulazione sembra superare le obiezioni precedenti sollevate, sebbene appaia comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Nell'ambito dell'articolo 7, comma 2 (nel vecchio testo, articolo 6, comma 2), che attribuisce al portavoce un'indennità, è stato precisato il limite delle «risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità». Tale nuova formulazione è volta a

superare le osservazioni precedentemente formulate dal Servizio del bilancio; il Servizio osserva peraltro che attualmente, non essendo operante la figura del portavoce, presso le amministrazioni pubbliche non si rinvergono risorse stanziare in bilancio per le medesime finalità, per cui le risorse necessarie sembrerebbero dover essere reperite nell'ambito di altre finalità di spesa. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo 9 (nel testo precedente, articolo 8), relativo alla composizione degli uffici stampa, è stato modificato nel senso di prevedere, nel comma 2, che l'utilizzazione di personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene "nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione". Tale nuova formulazione sembra superare il primo rilievo che il Servizio del bilancio aveva formulato con riguardo alla disposizione in esame, sebbene appaia, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Il Servizio del bilancio aveva, inoltre, ritenuta onerosa l'estensione, contenuta nei commi 6 e 7, al personale degli uffici stampa non iscritto all'albo dei giornalisti del trattamento economico previsto per tale categoria, nonché l'estensione di tale beneficio ai dipendenti pubblici presso gli uffici stampa e la conseguente iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. La previsione, contenuta nel nuovo articolo 9, comma 2, secondo la quale gli uffici stampa sono costituiti soltanto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, e le conseguenti modifiche apportate alle norme segnalate dal Servizio del bilancio superano parzialmente le obiezioni da quest'ultimo segnalate; il Servizio rileva peraltro che l'istituzione della speciale area di contrattazione prevista dal comma 5 dell'articolo 9 potrebbe dar luogo a possibili nuovi oneri, comportando presumibilmente, seppure in sede di contrattazione collettiva, più favorevoli trattamenti per i dipendenti pubblici assegnati agli uffici stampa. Sul punto appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

L'articolo 13 del precedente testo unificato, relativo all'istituzione di un fondo presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, volto a contribuire alla realizzazione dei progetti di comunicazione integrata, nonché il comma 6 dell'articolo 3, che prevedeva la deducibilità dal reddito delle persone giuridiche delle somme impiegate per la realizzazione di messaggi pubblicitari di utilità sociale e, infine, il comma 2 dell'articolo 9, relativo all'istituzione di appositi capitoli di spesa negli stati di previsione interessati per l'attuazione delle norme recate dal provvedimento, sono stati soppressi. Trattandosi di altrettante norme onerose, sulla loro soppressione non dovrebbe esservi nulla da osservare.

Il Servizio del bilancio aveva, inoltre, segnalato l'onerosità dell'articolo 7 (nel nuovo testo, articolo 8) relativo all'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e all'individuazione dei profili professionali del personale addetto. Le modifiche apportate dalla Commissione di merito al comma 3 dell'articolo 7 (ora articolo 8, comma 3), che attengono all'individuazione e alla regolamentazione dei profili professionali (affidate, nella nuova formulazione, alla contrattazione collettiva), non sembrano superare le obiezioni precedentemente formulate. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il nuovo testo unificato, inoltre, introduce il nuovo articolo 14 (il precedente articolo 14 è divenuto ora articolo 15), che disciplina il finanziamento dei progetti di comunicazione integrata ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico (ai cui oneri si faceva precedentemente fronte attraverso il fondo, ora soppresso, previsto dall'articolo 13). La disposizione prevede che vengano utilizzate le risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» di cui allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio, intendendosi corrispondentemente modificata la destinazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 67 del 1987. Osserva in proposito che è del tutto assente una quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione dei citati progetti di comunicazione integrata. Con riguardo alla copertura, il Governo dovrebbe esprimersi sull'effettiva sussistenza di "risorse disponibili in bilancio" per il predetto centro di responsabilità, fermo restando che in assenza di quantificazione dell'onere l'adeguatezza della copertura in questione non è comunque valutabile. Sembra inoltre necessario specificare che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67 del 1987 deve essere ridotta in misura corrispondente al nuovo onere derivante dall'articolo 14.

Osserva inoltre che il nuovo testo unificato non prevede modifiche relativamente ad altre disposizioni che avevano suscitato dubbi e perplessità nel corso dell'esame del Comitato, che elencherà di seguito.

L'articolo 1, comma 2, prevede che il provvedimento si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dal decreto legislativo n. 29 del 1993, presentando quindi un ambito di applicazione estremamente esteso senza peraltro nulla precisare in relazione agli oneri da esso derivanti per le singole amministrazioni interessate. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

L'articolo 3, comma 1, pone a carico della RAI S.p.A. l'obbligo di trasmettere a titolo gratuito, nell'ambito di una prefissata percentuale di tempi di trasmissione, i messaggi di utilità sociale delle amministrazioni pubbliche. Su tale disposizione, che appare suscettibile di determinare nuovi oneri se considerata in connessione con l'attuale contratto di servizio stipulato fra la RAI e il Ministero delle comunicazioni, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. La disposizione appare analoga al contenuto della proposta di legge C. 2976, recentemente esaminata dal Comitato che ha espresso parere contrario all'ulteriore corso della proposta di legge, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato: infatti, il combinato disposto delle norme recate dalla proposta di legge e di quelle contenute nel vigente contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI S.p.A., in particolare agli articoli 31 e 42, avrebbe determinato la necessità per lo Stato, in sede di ricontrattazione del contratto stesso, di accordare alla RAI un ristoro economico, integrale o parziale, a fronte del maggiore onere che la società concessionaria del servizio pubblico avrebbe dovuto sopportare in conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento; a fronte di tale nuovo onere per lo Stato la proposta di legge C 2976 non conteneva alcuna norma di quantificazione e copertura, per cui essa non risultava conforme all'obbligo sancito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione di indicare i mezzi per fare fronte alle nuovi o maggiori spese che avrebbe determinato.

Il Governo dovrebbe altresì esprimere il proprio avviso sul comma 5 dell'articolo 3, in base al quali i messaggi di utilità sociale, che le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono trasmettere per finalità di esclusivo interesse sociale, possono essere trasmessi gratuitamente ovvero ad un prezzo non superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria per i relativi spazi di comunicazione.

Infine, l'articolo 4, al comma 2, stabilisce l'obbligo di svolgimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione di attività di formazione che appaiono chiaramente onerose; anche su questo aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Natale D'AMICO precisa innanzitutto che, relativamente agli oneri inerenti alla contrattazione, bisogna distinguere tra l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 9, comma 5. Sul primo non ha particolari obiezioni da sollevare, in quanto, nel prevedere che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali è affidata alla contrattazione collettiva, esso si limita ad esplicitare una cosa che dovrebbe comunque accadere sulla base della legislazione vigente; il secondo, invece, nell'individuare speciali aree di contrattazione, potrebbe comportare maggiori oneri, prestandosi ad innescare effetti di rincorsa salariale.

Con riferimento all'articolo 14, afferma che esso non comporta particolari problemi di ordine finanziario, in quanto, nell'apposito capitolo 1401 già iscritto nel bilancio in gestione nell'ambito dell'unità previsionale di base 17.1.2.4 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, vi sono 4 miliardi per il 1999 e 7 miliardi per il 2000, destinati alla realizzazione delle finalità indicate.

Osserva, poi, che l'articolo 3, comma 1, non sembra suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica; esprime perplessità, invece, sul comma 5 del medesimo articolo, nella parte in cui determina una tariffa per soggetti totalmente privati: ritiene che non sussista un valido motivo per determinare per legge i prezzi in questione.

Infine, con riguardo all'articolo 4, comma 2, rileva che esso, rivestendo carattere programmatico, non sembra tale da determinare conseguenze finanziarie.

Guido POSSA (FI) osserva che il disegno di legge in esame prevede che le pubbliche amministrazioni istituiscano appositi uffici per le relazioni esterne; richiama all'attenzione del Comitato in particolare l'articolo 8, comma 2, relativo alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici delle pubbliche amministrazioni. L'attuazione di tale ultima disposizione pone il problema di reperire le relative risorse; su questo punto il Governo dovrebbe fornire adeguate risposte.

Livio PROIETTI (AN) rileva che il provvedimento in esame non sarebbe stato necessario se solo le pubbliche amministrazioni avessero correttamente applicato la normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e, in particolare, la legge n. 241 del 1990. Le pubbliche amministrazioni avrebbero infatti già dovuto dotarsi delle strutture necessarie per realizzare le finalità del provvedimento in esame. Conseguentemente, il disegno di legge non dovrebbe comportare maggiori oneri, dovendosi finanziare le relative attività con gli attuali stanziamenti di bilancio già destinati ai medesimi scopi. Suggerisce pertanto di richiedere nel parere del Comitato che sia inserita nel testo una norma di salvaguardia che specifichi che le amministrazioni pubbliche non possano impegnare risorse ulteriori rispetto a quelle che dovrebbero già essere destinate alla realizzazione della trasparenza amministrativa.

L'unica disposizione del provvedimento sulla quale è opportuna una riflessione appare quindi l'articolo 3, comma 1, relativo all'obbligo della trasmissione da parte della RAI di messaggi di utilità sociale. Fa presente al proposito che, nel corso di una precedente seduta, il Comitato ha dato parere contrario su un provvedimento relativo al precariato nella RAI sulla base dei maggiori oneri derivanti a carico dello Stato a seguito delle previsioni contenute negli articoli 31 e 42 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, che conferiscono alla stessa RAI la facoltà di chiedere l'adeguamento del contratto. Osserva che il Governo dovrebbe chiarire se, in seguito all'applicazione della norma in esame, alla RAI competerebbe la facoltà appena indicata.

Bruno SOLAROLI (DS-U), *presidente della Commissione*, nel ricordare al Comitato che l'Assemblea inizierà domani la discussione delle riforme regolamentari relative alle competenze della Commissione bilancio, nota che ciò non può non riflettersi sul modo di lavorare del Comitato. Questo infatti, nell'esprimere i pareri di sua competenza, dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle questioni che attengono all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, evitando di affrontare profili di merito estranei alle sue competenze e di soffermarsi su questioni anche attinenti ad aspetti finanziari ma di scarso rilievo e di contenuto opinabile. Si rischierebbe altrimenti di indebolire il ruolo della Commissione bilancio, esponendola al continuo superamento del suo parere contrario tramite il voto da parte dell'Assemblea, come si è già verificato nell'attuale fase sperimentale.

Nel caso di specie, concorda con il Sottosegretario D'Amico sulla non onerosità dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 4 e dell'articolo 8; ritiene che le questioni poste con riguardo all'articolo 3, comma 5, esulino dalla competenza della Commissione bilancio e, tutt'al più, potrebbero giustificare un'osservazione. Ritiene opportuna invece una condizione sull'articolo 9, comma 5, nonché sull'articolo 14, nell'ambito del quale dovrebbe specificarsi che il finanziamento dei progetti di comunicazione integrata avviene "nei limiti delle risorse disponibili".

Pietro ARMANI (AN) rileva che i problemi segnalati dal Presidente Solaroli sono di grande rilievo. Ricorda peraltro che, nell'attuale fase sperimentale, le questioni segnalate all'Assemblea dal Comitato sono quasi sempre specifiche e concrete, attenendo esclusivamente a profili di carattere finanziario. Se l'Assemblea disattende i pareri del Comitato, ciò non costituisce responsabilità della Commissione bilancio, ma una precisa scelta dell'Assemblea, che ritiene evidentemente prevalenti altre motivazioni di tipo politico.

Antonio BOCCIA, *presidente*, concorda con quanto affermato dal Presidente della Commissione nel suo precedente intervento, che dà un indirizzo ai futuri lavori del Comitato. Del resto, il ruolo del Comitato pareri tende sempre più a configurarsi come un compito esclusivamente tecnico e non politico, dal momento che i provvedimenti più rilevanti dal punto di vista politico sono esaminati dalla Commissione plenaria. Segnala, peraltro, che i provvedimenti trasmessi dalle Commissioni di merito negli ultimi mesi non sono più rigorosi come in precedenza per quanto riguarda i profili finanziari;

quindi, proprio perché organismo tecnico, il Comitato, dovendo presidiare al rispetto della Costituzione e agli impegni di contenimento della spesa assunti in sede internazionale, non può non rilevare tutti i problemi di carattere finanziario sollevati dai testi trasmessi. Nota pertanto che dovrebbero essere le Commissioni di merito a fornire una maggiore collaborazione alla Commissione bilancio e si augura che ciò avvenga nel prossimo futuro.

Relativamente al provvedimento in esame, replica al deputato Possa che l'articolo 8 non presenta problemi dal punto di vista degli effetti finanziari, in quanto la riorganizzazione degli uffici e la ridefinizione dei compiti delle pubbliche amministrazioni si realizza attraverso l'esercizio di potestà regolamentari: attraverso un regolamento non è possibile determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tanto più che nella norma in esame si prevede la "ridefinizione" di compiti e la «riorganizzazione» di uffici, e non l'attribuzione di nuovi compiti e l'attribuzione di nuovi uffici. Fa presente, inoltre, che nemmeno l'articolo 9 comporta conseguenze di carattere finanziario in quanto prevede facoltà e non obblighi e, con riferimento al comma 5 di tale articolo, ritiene che esso non crei problemi di carattere finanziario in quanto l'attuale meccanismo della contrattazione collettiva prevede una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri all'ARAN, nella quale si definiscono i limiti massimi di spesa che l'ARAN stessa è tenuta a rispettare. Tali "tetti" di spesa non possono non tener conto delle risorse complessivamente disponibili ai sensi di legge. Qualora venga creata una nuova area di contrattazione si deve procedere, pertanto, a detrarre risorse da altre aree. Ritiene comunque opportuno che venga precisato che l'istituzione dell'area speciale non dovrà determinare oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 14, richiama la condizione precedentemente formulata e aggiunge che sarebbe opportuno sostituire la parola: «modificata» con la parola: «ridotta».

Con riferimento alle obiezioni sollevate dal deputato Proietti, suggerisce la condizione che venga eliminata la contraddizione attualmente esistente nel testo tra la previsione di messaggi a titolo gratuito che la RAI è obbligata a trasmettere e la previsione, contenuta nel contratto di servizio (articoli 31 e 42), di un ristoro economico accordato alla stessa RAI, in sede di ricontrattazione, per le maggiori spese che essa è tenuta a sopportare per legge.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), *relatore*, sulla base dell'andamento del dibattito, propone che il Comitato approvi la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni: all'articolo 3, i commi 1 e 5 siano modificati allo scopo di assicurare che dalla loro applicazione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, il combinato disposto delle norme recate dai predetti commi e di quelle contenute nel vigente contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI S.p.A., in particolare agli articoli 31 e 42, determinerebbe la necessità per lo Stato, in sede di ricontrattazione del contratto stesso, di accordare alla RAI un ristoro economico, integrale o parziale, in conseguenza del maggiore onere che la società concessionaria del servizio pubblico verrebbe a sopportare a seguito dell'entrata in vigore dei predetti commi 1 e 5, determinandosi così un nuovo onere per lo Stato che non risulta quantificato né coperto nel provvedimento;

all'articolo 9, comma 5, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: **Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**;

all'articolo 14, comma 1, le parole: **«è finanziato attraverso le risorse»** siano sostituite dalle seguenti: **«è finanziata nei limiti delle risorse»** e le parole: **«intendendosi corrispondentemente modificata la destinazione dell'autorizzazione»** siano sostituite dalle seguenti: **«intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione»**.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

**Resoconto della VII Commissione permanente.
(Cultura, scienza e istruzione).**

In sede consultiva

Giovedì 23 luglio 1998. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI.

Interviene il Sottosegretario per i beni culturali e ambientali Alberto La Volpe.

La seduta comincia alle 13,35.

Testo unificato C. 1420 Frattini, C. 4427 Di Bisceglie: Attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giuseppe GIULIETTI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, osserva che si tratta di un provvedimento che è all'attenzione del Parlamento da tempo. È inoltre di estremo rilievo in quanto in Italia non è ancora riconosciuta la figura del comunicatore pubblico. È quindi questo un tentativo di garantire trasparenza ai cittadini, obbligando la pubblica amministrazione a «raccontare» se stessa. Per quanto di competenza, propone di esprimere parere favorevole trattandosi di un provvedimento importante che, tra l'altro, nella I Commissione ha raccolto un ampio consenso tra i gruppi.

Gennaro MALGIERI (gruppo alleanza nazionale) dichiara, a nome del suo gruppo, di condividere il parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

**Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)**

In sede consultiva

Martedì 14 settembre 1999. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni

Attività di informazione e comunicazione della PA. Nuovo testo unificato C. 1420 Frattini, C. 4427 Di Bisceglie.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), *relatore*, riferendo sul testo unificato in esame, sottolinea l'importanza dell'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, nonché la necessità di

giungere ad una legge quadro. Illustra, quindi, i singoli articoli del progetto di legge. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, che disciplina i messaggi di utilità sociale, ritenendo che l'attuale formulazione sia adeguata anche perché prevede che tali messaggi non rientrino nel computo degli indici di affollamento orario e giornaliero; sull'articolo 4, che definisce e disciplina le nuove professionalità delineate nell'ambito dell'attività di comunicazione, e sugli articoli da 6 a 9, che disciplinano le nuove figure professionali. Esse sono, in particolare, il portavoce, che coadiuva l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica e che può essere anche esterno all'amministrazione, pur essendo stabilite alcune opportune incompatibilità, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, oggi presente soltanto nell'otto per cento dei comuni, e l'ufficio stampa, con funzioni di tipo giornalistico.

Il capo II del progetto di legge reca disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato, al fine di definire alcuni caratteri omogenei dell'attività di comunicazione, anche attraverso una forte integrazione tra livello nazionale e livello locale.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti, previsto dall'articolo 14, segnala la necessità che il Governo fornisca i dati relativamente all'attuazione dell'articolo 5 della legge n. 67 del 1987.

Gennaro MALGIERI (AN) osserva che il provvedimento in esame ha trovato ampia convergenza tra le diverse forze politiche, attesa l'importanza della disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e della definizione delle tipologie di personale. Ritiene, inoltre, importante l'articolo 3 sui messaggi di utilità sociale, che devono essere sottratti al generale computo della pubblicità.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità sull'articolo 4, che prevede che il personale sia individuato nell'ambito delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, con ciò introducendo elementi di rigidità, anche in contraddizione con l'articolo 7, che prevede invece che il portavoce possa essere anche esterno alla pubblica amministrazione. Rileva altresì che l'articolo 9 è poco chiaro nell'individuazione dei requisiti richiesti per il personale degli uffici stampa. Non è, inoltre, specificato se sia necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti ovvero sufficiente quella all'albo dei pubblicisti.

Fa quindi presente che il suo gruppo è favorevole al provvedimento in esame, pur ritenendo opportune alcune precisazioni nel testo, anche al fine di evitare futuro contenzioso.

Piero MELOGRANI (FI) osserva che l'articolo 3, sui messaggi di utilità sociale, non tiene adeguatamente conto della necessità di comunicazione in caso di situazioni di emergenza.

Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) si sofferma sulle difficoltà in cui versa gran parte delle emittenti locali, che offrono sempre meno informazione e sempre più comunicati commerciali.

Lamberto RIVA (PD-U) è favorevole al provvedimento in esame. Osserva che spesso i piccoli comuni hanno necessità di comunicazione, ma non possiedono i mezzi idonei. Sottolinea, inoltre, il problema delle emittenti locali.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), *relatore*, fa presente al deputato Melograni che i messaggi di pubblica utilità relativi alle situazioni di emergenza sono regolati dalla Convenzione fra lo Stato e la RAI, che dovrà essere rinnovata tra breve.

Per quanto riguarda le emittenti locali, ribadisce l'opportunità che il Governo fornisca i dati sull'applicazione dell'articolo 5 della legge sull'editoria.

Angela NAPOLI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, ritiene opportuno che esso sia seguito dal rappresentante del Governo competente per materia.

Giovanni CASTELLANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, 15 settembre.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)

In sede consultiva

Giovedì 16 settembre 1999.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 14.45.

Attività di informazione e comunicazione della PA. Nuovo testo unificato C. 1420 Frattini, C. 4427 Di Bisceglie.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 14 settembre 1999.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere, che recepisce le osservazioni avanzate nella scorsa seduta:

“La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge 1420 e 4427, recanti attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9 si sottolinea l'opportunità di introdurre criteri più precisi per l'individuazione del personale che costituirà gli uffici stampa della pubblica amministrazione; valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la predisposizione, da parte dell'autorità competente, di un rendiconto sullo stato applicativo dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.”.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA è favorevole alla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)

In sede consultiva

Martedì 28 luglio 1998. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La seduta comincia alle 17,40.

Testo unificato delle proposte di legge: C. 1420 e abb.: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Pia VALETTO BITELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, ricorda che il testo all'esame della Commissione contiene la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, introdotta ad opera delle leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990, a seguito delle quali il decreto legislativo n. 29 del 1993 ha istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, deputato allo svolgimento di attività informativa nei confronti dei cittadini. Si parla, a tale proposito, di comunicazione istituzionale e, a tale scopo, vengono istituiti appositi uffici dotati di una molteplicità di funzioni in tale materia.

Dopo aver illustrato il complesso del provvedimento si sofferma, più in particolare, sugli articoli di più diretta competenza della Commissione.

L'articolo 4 riguarda la formazione e l'individuazione delle professionalità da adibire all'attività di informazione e di comunicazione; l'articolo 5 disciplina le strutture all'uopo occorrenti, prevedendo l'ufficio del portavoce e l'ufficio stampa, nonché quello per le relazioni con il pubblico. L'articolo 6 disciplina l'ufficio del portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. A tale proposito sottolinea come la disposizione dell'ultima parte del comma 1, che vieta al portavoce, per la durata del relativo incarico, di esercitare attività nei settori del giornalismo e della stampa o delle relazioni pubbliche, dovrebbe essere allargata al settore radiotelevisivo.

Dopo avere illustrato gli articoli 7 ed 8 attinenti, rispettivamente, all'ufficio per le relazioni con il pubblico e agli uffici stampa, si sofferma in particolare sul comma 5 di quest'ultimo che, similmente a quanto affermato in relazione al comma 1 dell'articolo 6, dovrebbe, a suo giudizio, essere allargato alle attività nel settore radiotelevisivo.

Si riserva quindi di formulare una più compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessun altro chiedendo di parlare, Renzo INNOCENTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 29 luglio 1998, fissando il termine per la presentazione delle proposte di parere alle ore 12,30 dello stesso giorno.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)

In sede consultiva

Mercoledì 29 luglio 1998. - Presidenza del vicepresidente Alfredo STRAMBI.

La seduta comincia alle 14,50.

Testo unificato delle proposte di legge: C. 1420 e abb.: Legge quadro sulla comunicazione istituzionale.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 28 luglio 1998.

Maria Pia VALETTO BITELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), *relatore*, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni da lei già formulate nel corso della seduta di ieri:

“L'XI Commissione,

visto il testo unificato delle proposte di legge nn. 1420 e 4427;

considerata la rilevanza di tali attività così come definite nell'articolo 1, commi 4 e 59 e nell'articolo 2, per migliorare la qualità del rapporto tra i cittadini e le amministrazioni e per favorire i processi di riorganizzazione della comunicazione interna dalle amministrazioni stesse;

valutando positivamente i criteri e le qualifiche individuate per accertare la professionalità degli addetti all'informazione e alla comunicazione, nonché la programmazione di appositi corsi formativi così come definiti all'articolo 4,
esprime **PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

- premettere all'articolo 4, relativo all'individuazione del personale da destinare alle attività di informazione e comunicazione, l'articolo 5 relativo alle strutture da costituirsi in ciascuna amministrazione ai fini delle attività medesime e di premettere nell'articolo 7 concernente l'ufficio per le relazioni con il pubblico l'articolo 8 riguardante gli uffici stampa;

- inserire all'articolo 6, comma 1, tra le attività non consentite al portavoce durante l'incarico presso le amministrazioni anche quella nel settore radiotelevisivo e, allo stesso modo, all'articolo 8, comma 5, per quanto attiene i membri dell'ufficio stampa, di inserire il settore radiotelevisivo e quello delle relazioni pubbliche.”

Sottolinea, in particolare, che l'osservazione di cui al punto *b)* è diretta ad evitare ingiustificate disparità di trattamento.

Alfredo STRAMBI, *Presidente*, rileva, in merito all'osservazione di cui al punto *a)*, come occorra valutare l'opportunità di formulare rilievi riguardanti la mera tecnica di redazione formale dei testi legislativi.

Un'osservazione di tal genere, infatti, pur sollevando aspetti condivisibili in merito alle problematiche evidenziate, rischierebbe di determinare frizioni nei rapporti fra le Commissioni interessate.

Maria Pia VALETTO BITELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, pur rilevando che l'aspetto evidenziato dal Presidente non è di natura puramente formale, bensì è strettamente connesso ad aspetti rientranti nella competenza di merito della Commissione, riformula la sua proposta di parere nel senso di sopprimere l'osservazione di cui al punto *a)*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)

In sede consultiva

Mercoledì 21 luglio 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina della comunicazione istituzionale. Nuovo testo unificato C. 1420 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo INNOCENTI, *presidente e relatore*, afferma che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge di cui sopra, dirette a dettare una disciplina generale in materia di comunicazione istituzionale delle P.A., con l'obiettivo di garantire la trasparenza

dell'azione amministrativa e l'informazione ai cittadini sull'attività delle amministrazioni pubbliche e del Governo, prevedendo anche momenti di raccordo tra pubblica amministrazione e mezzi di informazione.

L'articolo 4, al comma 1, prevede, così come modificato, che le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati da un regolamento governativo, disciplinato dall'articolo 5. Rispetto alla formulazione originaria, non è più previsto che siano sentite le associazioni della comunicazione.

Il nuovo articolo 5 prevede che, con regolamento d'attuazione da emanare previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il vecchio testo unificato, invece, attribuiva ad atti interni delle pubbliche amministrazioni l'individuazione del personale da adibire alle attività di informazione e comunicazione.

Sostanzialmente immutato è l'articolo 6, disciplinante le strutture di cui si avvalgono il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio per le relazioni con il pubblico per l'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione. È previsto che ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione, confermando transitoriamente il personale che già svolge le suddette attività.

All'articolo 7 è stato modificato il comma 2. Mentre il vecchio testo prevedeva che l'indennità del portavoce, determinata dall'organo di vertice, non poteva essere superiore a quella del capo ufficio stampa, il nuovo stabilisce un altro criterio, cioè che l'indennità sia determinata nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione.

Dell'articolo 8, dedicato all'ufficio per le relazioni con il pubblico, è stato modificato solo il comma 3. Opportunamente il nuovo testo demanda completamente alla contrattazione collettiva l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale.

L'articolo 9, a proposito del personale dell'ufficio stampa, riformula in modo più chiaro le disposizioni già contenute nel testo precedente. In particolare, è demandata al regolamento d'attuazione di cui all'articolo 5 l'individuazione dei titoli da possedersi da parte del personale estraneo alla pubblica amministrazione. Inoltre, non è più prevista l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) con il personale esterno. Al contrario, è previsto, al comma 2, che il personale esterno sia utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 n. 29 del 1993, cioè tramite conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione.

Nel comma 4 dell'articolo 9 è stata accolta l'osservazione della Commissione, nel senso di comprendere tra le attività non consentite ai membri dell'ufficio stampa quelle esercitate nei settori radiotelevisivo e delle relazioni pubbliche. È demandata alla contrattazione collettiva la previsione di eventuali deroghe.

Il comma 5 affida opportunamente anche l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali alla contrattazione collettiva, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1) sostituire, al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "individuati dal regolamento di cui all'articolo 5" con le seguenti: "stabiliti dalla contrattazione collettiva";

2) riformulare l'articolo 5 nel seguente modo: “La contrattazione collettiva provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e alla disciplina degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione”;

3) prevedere, all'articolo 9, comma 2, che i titoli del personale esterno adibito all'ufficio stampa siano stabiliti dal regolamento d'attuazione solo dopo aver sentito le associazioni rappresentative del settore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

ATTI PARLAMENTARI
SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. 4217

**Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni**

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

XIII Legislatura

Atto Senato 4217

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Iter:	C. 1420	(TU con C. 4427) approvato in testo unificato	22 Settembre 1999
	S. 4217	approvato definitivamente. Legge	10 Maggio 2000

Iniziativa parlamentare: on. **Franco Frattini** (*Forza Italia*)
cofirmatario: on. **Alberto Di Luca** (*Forza Italia*)

Natura: ordinaria

Presentazione: trasmesso in data **23 Settembre 1999**; annunciato nella seduta n. **677 del 24 Settembre 1999**

Classificazione: INFORMAZIONE, RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
TESEO

Articoli

CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI (FORMEZ) (*Art.4*), DIPARTIMENTO PER L' INFORMAZIONE E L' EDITORIA (*Art.11, 12, 13*), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (*Art.1*), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (*Art.2*), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (*Art.2*), EDITORIA (*Art.9*), PUBBLICO IMPIEGO (*Art.4, 5, 9*), PROGRAMMI E PIANI (*Art.11, 12, 13*), PUBBLICITA' (*Art.2, 11, 16*), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (*Art.3*), REGOLAMENTI (*Art.2, 5, 8, 15*), ABROGAZIONE DI NORME (*Art.16*), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*Art.1, 4, 11, 13*), AUDIOVISIVI (*Art.1*), TELEMATICA (*Art.1, 2*), VENDITE PROMOZIONALI E STRAORDINARIE (*Art.2*), AFFISSIONE PUBBLICA (*Art.2*), ESPOSIZIONI E MOSTRE (*Art.2*), INTERNET (*Art.2*), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (*Art.3*), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (*Art.3, 16*), FORMAZIONE PROFESSIONALE (*Art.4*), SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*Art.4*), UNIVERSITA' (*Art.4*), STAMPA (*Art.6*), UFFICI (*Art.6*), UFFICI PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (*Art.8*), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (*Art.7, 9*), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (*Art.8*), ALBI PROFESSIONALI (*Art.9*), GIORNALISTI (*Art.9*), COMANDO DI PERSONALE (*Art.9*), PERSONALE FUORI RUOLO (*Art.9*), COMPETENZA (*Art.11*), ACCORDI E CONVENZIONI (*Art.11*), TRASMISSIONE DI ATTI (*Art.12*), OBBLIGHI (*Art.13*), APPALTO CONCORSO (*Art.15*)

Relatore: alla Commissione nominato in data 19 Gennaio 2000 Sen. **Felice Carlo Besostri** (*Dem. Sin. – Ulivo*)

Assegnazione: assegnato alla **1a Affari Costituzionali** in sede **deliberante** in data 24 Settembre 1999. Assegnazione annunciata nella

seduta n. 677 del 24 Settembre 1999.

Pareri della 2a Giustizia; 5a Bilancio; 7a Istruzione pubblica, beni culturali; 8a Lavori pubblici, comunicazioni; 10a Industria, commercio, turismo; 11a Lavoro, previdenza sociale; Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Nuovamente assegnato alla **1a Affari Costituzionali** in sede **referente** in data 24 Novembre 1999. Assegnazione annunciata nella seduta n. 718 del 24 Novembre 1999.

Pareri della 2a Giustizia; 5a Bilancio; 7a Istruzione pubblica, beni culturali; 8a Lavori pubblici, comunicazioni; 10a Industria, commercio, turismo; 11a Lavoro, previdenza sociale; Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla **1a Affari Costituzionali** in sede **deliberante** in data 10 Maggio 2000. Assegnazione annunciata nella seduta n. 835 del 10 Maggio 2000.

Pareri della 2a Giustizia; 5a Bilancio; 7a Istruzione pubblica, beni culturali; 8a Lavori pubblici, comunicazioni; 10a Industria, commercio, turismo; 11a Lavoro, previdenza sociale; Commissione parlamentare per le questioni regionali

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 4217

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 10 maggio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie, Giulietti, Alveti, Attili, Basso, Battaglia, Bonito, Buglio, Cappella, Carboni, Caruano, Chiusoli, Corsini, Domenici, Faggiano, Folena, Gatto, Giacco, Grignaffini, Lucà, Lucidi, Mariani, Maselli, Melandri, Migliavacca, Ruffino, Sabbatini, Schietroma, Serafini e Soda:

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Capo I.

PRINCÌ PI GENERALI

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.

(Forme, strumenti e prodotti)

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere

superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.
(*Formazione professionale*)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.
(*Regolamento*)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.
(*Strutture*)

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.
(*Portavoce*)

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo

incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.

(Uffici stampa)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del

giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10
(Disposizione finale)

1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 11.
(Programmi di comunicazione)

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 12.
(Piano di comunicazione)

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispose annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14.

(Finanziamento dei progetti)

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15.

(Procedure di gara)

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

ITER PARLAMENTARE ATTO SENATO N. 4217

Trattazione in Commissione

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1a Affari Costituzionali in sede referente		
Seduta ant. n. 467 24 Novembre 1999	Esito: rimesso all'assemblea	
Seduta pom. n. 485 19 Gennaio 2000		<u>Interventi</u> Sen. Felice Carlo Besostri (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>interv. come relatore</i>)
Seduta pom. n. 516 21 Marzo 2000	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 Marzo 2000	<u>Interventi</u> Sen. Massimo Villone (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>come presidente</i>) Sen. Andrea Pastore (Forza Italia)
Seduta ant. n. 518 23 Marzo 2000	Approvata richiesta di assegnazione in sede deliberante; richiesta della Commissione	<u>Interventi</u> Sen. Andrea Pastore (Forza Italia) Sen. Massimo Villone (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>come presidente</i>)
Seduta pom. n. 528 9 Maggio 2000		<u>Interventi</u> Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzione pubblica) Raffaele Cananzi (governo Amato II) Sen. Massimo Villone (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>come presidente</i>) Sen. Giovanni Lubrano di Ricco (Verdi - l'Ulivo) Sen. Adriana Pasquali (AN) Sen. Andrea Manzella (Dem. Sin.-Ulivo) Sen. Armin Pinggera (Misto) Sen. Renzo Gubert (Misto, Il Centro-UPD) Sen. Ettore Antonio Rotelli (Forza Italia) Sen. Felice Carlo Besostri (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>interv. come relatore</i>)

		Sen. Tarcisio Andreolli (PPI)
Commissione 1a Affari Costituzionali in sede deliberante		
Seduta pom. n. 529 10 Maggio 2000		<p>Interventi</p> <p>Sen. Massimo Villone (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>Sen. Armin Pinggera (Misto)</p> <p>Sen. Renzo Gubert (Misto, Il Centro-UPD)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Riforme istituzionali e funzione pubblica) Dario Franceschini (governo Amato II)</p> <p>Sen. Ettore Antonio Rotelli (Forza Italia)</p> <p>Sen. Francesco Bosi (CCD)</p> <p>Sen. Giorgio Bornacin (AN)</p> <p>Sen. Renato Giuseppe Schifani (Forza Italia)</p> <p>Sen. Piergiorgio Stiffoni (Lega N. Padania)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Antonio Di Pietro (Misto, I Dem.-L'Ulivo)</p>
Seduta nott. n. 530 10 Maggio 2000	Esito: approvato definitivamente	<p>Interventi</p> <p>Sen. Massimo Villone (Dem. Sin.-Ulivo) (<i>come presidente</i>) (<i>OdG</i>) (<i>interv. come relatore</i>)</p> <p>Sen. Armin Pinggera (Misto)</p> <p>Sen. Ettore Antonio Rotelli (Forza Italia)</p> <p>Sen. Giovanni Pellegrino (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzione pubblica) Raffaele Cananzi (governo Amato II) (<i>OdG</i>)</p> <p>Sen. Fausto Marchetti (Misto, Comunista)</p>

		<p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Editoria) Vannino Chiti (governo Amato II) (OdG)</p> <p>Sen. Renato Giuseppe Schifani (Forza Italia)</p> <p>Sen. Giorgio Bornacin (AN)</p> <p>Sen. Andrea Manzella (Dem. Sin.-Ulivo) (OdG)</p>
--	--	--

Trattazione Consultiva

<u>SEDUTA</u>	<u>ATTIVITA' (ESITO)</u>	<u>INTERVENUTI</u>
Commissione 5a Bilancio		
Seduta n. 240 25 Gennaio 2000 sottocommissione.	Esito: favorevole con osserv. e cond. Parere destinato alla commissione 1a Affari Costituzionali	<u>Interventi</u> Sen. Antonio Enrico Morando (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Giorgio Macchiotta (governo D'Alema II)
Seduta n. 256 3 Aprile 2000 sottocommissione.	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti	<u>Interventi</u> Sen. Rossano Caddeo (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Giorgio Macchiotta (governo D'Alema II)
Seduta n. 260 10 Maggio 2000 sottocommissione.	Esito: fav. con osservazioni Nuovo parere	<u>Interventi</u> Sen. Rossano Caddeo (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Gianfranco Morgando (governo Amato II)

Commissione parlamentare per le questioni regionali		
Seduta pom. 29 Marzo 2000	Esito: esame e rinvio Parere destinato alla commissione 1a Affari Costituzionali	<u>Interventi</u> Sen. Salvatore Lauro (Forza Italia) Sen. Tarcisio Andreolli (PPI) Sen. Renzo Gubert (Misto, Il Centro-UPD) On. Mario Pepe (Pop. Dem.- Ulivo) (<i>come presidente</i>)
Seduta pom. 10 Maggio 2000	Esito: fav. con osservazioni	<u>Interventi</u> Sen. Salvatore Lauro (Forza Italia)

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDI REFERENTE E DELIBERANTE

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Commissione 1ª Affari costituzionali

In sede referente

Mercoledì 19 gennaio 2000

485ª Seduta

Presidenza della vice presidente PASQUALI indi del presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Vigneri, per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del provvedimento approvato in sede deliberante dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Si tratta di una disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni volta a garantirne una maggiore efficacia e trasparenza. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina che interessa le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993. L'articolo 2 fissa invece gli strumenti e le modalità dell'attività di comunicazione delle amministrazioni, mentre l'articolo 3 detta una disciplina dei messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Esposto quindi il contenuto degli articoli 4,5, 6, 7 (che istituzionalizza la figura del portavoce dell'organo di vertice dell'amministrazione) e 8, si sofferma sull'articolo 9 che prevede, in particolare, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche debbano essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. In proposito, ricorda le iniziative di riforma degli ordini professionali e in particolare quella riguardante l'ordine dei giornalisti, (A.S. 1023) approvata in sede referente dalla Commissione e attualmente in stato di relazione all'Assemblea, con la quale l'iniziativa in titolo dovrebbe essere comunque, a suo avviso, coordinata. Illustrato l'articolo 10, passa a esaminare le disposizioni contenute nel Capo II che si riferiscono alle sole amministrazioni dello Stato. In particolare, gli articoli 11 e seguenti attribuiscono funzioni di programmazione e coordinamento al dipartimento per l'informazione e l'editoria anche in materia di pubblicità istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Commissione 1ª Affari costituzionali

In sede referente

Martedì 21 marzo 2000

516ª Seduta

Presidenza del presidente VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente VILLONE sollecita nuovamente il Gruppo di Forza Italia a pronunciarsi sulla possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

Il senatore PASTORE conferma l'orientamento negativo del suo Gruppo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 28 marzo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Commissione 1^a Affari costituzionali

In sede referente

Giovedì 23 marzo 2000

518^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Meccanico

La seduta inizia alle ore 8,40

PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4217

Il senatore PASTORE manifesta il consenso della propria parte politica alla richiesta di trasferire alla sede deliberante l'esame del disegno di legge n. 4217.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione unanime conviene di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 4217 sulla **comunicazione** istituzionale.

La seduta termina alle ore 9,50.

Commissione 1^a Affari costituzionali

In sede referente

Martedì 9 maggio 2000

528^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo con l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario CANANZI ricorda che si tratta di un provvedimento atteso e formula, quindi, un invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti.

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato i pareri formulati dalla 5^a Commissione sul testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira tutti gli emendamenti a sua firma. La senatrice PASQUALI ritira invece l'emendamento 4.1 e gli emendamenti 4.0.1 e 16.3 e 16.4, emendamenti quest'ultimi sui quali la 5^a Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BESOSTRI ritira gli emendamenti 9.2 e 9.3., rilevando peraltro che delle disposizioni cui questi emendamenti si riferiscono deve essere data una interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario, secondo i quali tutti i cittadini dei paesi dell'Unione europea che possono esercitare la professione di giornalista nei rispettivi paesi di appartenenza devono poter esercitare anche in Italia la professione di giornalista e, in particolare, poter svolgere la loro attività negli uffici stampa previsti dal disegno di legge in esame, benché non iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno che renda esplicita tale interpretazione.

Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il sottosegretario CANANZI che preannuncia un parere favorevole sull'ordine del giorno annunciato dal relatore.

Il sottosegretario CANANZI ritira, quindi, l'emendamento 9.1 osservando, dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal relatore BESOSTRI, che le peculiarità organizzative dell'amministrazione degli affari esteri saranno comunque salvaguardate in virtù della specialità della relativa normativa. Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il senatore MANZELLA.

Si apre quindi un dibattito sulla formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge.

Il senatore PINGGERA, alla luce del carattere dettagliato della disciplina contenuta nel capo I del disegno di legge in esame, ritiene opportuno fissare con maggiore precisione il principio secondo il quale queste disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore GUBERT ritiene che le disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame non possano essere ritenute norme di principio. Preannuncia quindi, nel caso di riassegnazione di tale disegno di legge in sede deliberante, la presentazione di emendamenti riferiti all'articolo 10.

Concorda con questi rilievi il senatore ROTELLI, secondo il quale non da tutte le disposizioni contenute nel capo I del disegno di legge in esame possono essere estratti principi che vincolino la potestà legislativa regionale.

La senatrice PASQUALI, al contrario, non ritiene che la disciplina in esame comprima impropriamente le attribuzioni delle regioni e ricorda che, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, vi è una espressa clausola di salvaguardia nell'articolo 10.

Il senatore ANDREOLLI ritiene eccessivo considerare tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge in esame come recanti norme di principio.

Anche il relatore BESOSTRI crede che solo alcune norme contenute nel Capo I del disegno di legge in esame possano essere considerate principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, peraltro, che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10.

Il presidente VILLONE ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia riconosce il carattere di principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche a norme di dettaglio. Non crede dunque che possa essere messa in discussione la legittimità di quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge in esame, anche se ritiene che una diversa e più restrittiva giurisprudenza potrà essere elaborata dalla Corte in materia alla luce del nuovo contesto in cui si vanno proponendo i rapporti tra Stato e regioni.

Dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l'emendamento 16.1, su proposta del relatore BESOSTRI e del presidente VILLONE, vengono, quindi, accantonati gli emendamenti 14.1, 16.6, 16.2 e 16.5.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Commissione 1^a Affari costituzionali

In sede deliberante

Mercoledì 10 maggio 2000

529^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario per la Presidenza del Consiglio Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Discussione e sospensione)

Il presidente VILLONE ricorda che, come preannunciato nella seduta di ieri, la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta della Commissione di trasferire l'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, autorizzandone nel contempo l'immediata discussione. Propone pertanto che le precedenti fasi della trattazione del provvedimento in sede referente siano assunte come svolte.

La Commissione concorda.

Su richiesta del senatore PINGGERA il PRESIDENTE propone una breve sospensione dell'esame per permettere, in via eccezionale, la presentazione di ulteriori emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

(Ripresa della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa con l'esame degli emendamenti.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.100 e 1.200, volti a meglio definire l'ambito di applicazione della disciplina in esame, che non dovrebbe, a suo avviso, interferire con l'autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali.

Formulano un parere contrario sugli emendamenti il rappresentante del GOVERNO e il presidente VILLONE, che assume le funzioni del relatore in assenza del senatore Besostri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100 e 1.200. Sono quindi approvati con distinte votazioni gli articoli 1 e 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 3.100, volto a definire le competenze della Presidenza del Consiglio e a prevedere che siano i presidenti degli esecutivi regionali a definire i messaggi di utilità sociale che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale.

Concorda con questi rilievi il senatore ROTELLI, che dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Prende quindi la parola sull'ordine dei lavori il senatore BOSI, che richiama l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, accantonati nella seduta di ieri e in particolare sull'emendamento 16.5 che dichiara di sottoscrivere.

Il senatore BORNACIN ricorda che la sua parte politica condiziona all'approvazione di tale emendamento il consenso alla trattazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI che, nel sottoscrivere l'emendamento 16.5, dichiara che i Gruppi del Polo condizionano all'approvazione di questo emendamento il mantenimento della discussione del provvedimento in titolo in sede deliberante.

Anche il senatore STIFFONI sottoscrive l'emendamento 16.5, mentre il senatore MAGNALBÒ ribadisce che la sua parte politica attribuisce un valore essenziale all'approvazione di questo emendamento.

A richieste di chiarimento avanzate dai senatori SCHIFANI e DI PIETRO, il presidente VILLONE replica prendendo atto che i Gruppi della opposizione condizionano il mantenimento della discussione del provvedimento in sede deliberante all'approvazione degli emendamenti 16.2 e 16.5, di identico contenuto.

Si ritorna quindi all'esame dell'emendamento 3.100, sul quale il rappresentante del GOVERNO e il presidente VILLONE formulano un parere contrario.

Il senatore GUBERT, nell'insistere sulla votazione dell'emendamento, esprime il suo disagio sull'andamento dei lavori, durante i quali né il rappresentante del Governo né il relatore sembrano mostrarsi disponibili a un aperto confronto su un tema di sicuro rilievo come quello proposto dall'emendamento 3.100.

Messo ai voti l'emendamento 3.100 non è accolto.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente VILLONE propone che venga convocata una seduta notturna per le ore 20,15 di oggi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16.

Commissione 1^a Affari costituzionali

In sede deliberante

Mercoledì 10 maggio 2000

530^a seduta (notturna)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Chiti e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 20,35

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana.

Prosegue l'esame degli articoli.

Il presidente VILLONE, dato conto del nuovo parere espresso oggi dalla 5^a Commissione sul testo del provvedimento in titolo, osserva che la formulazione dell'articolo 14 consente di individuare comunque le risorse di copertura e il relativo limite finanziario. Ritira conseguentemente l'emendamento 14.1 che era stato presentato per superare i rilievi mossi precedentemente dalla 5^a Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 10.1, volto a meglio precisare la inapplicabilità delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenze primarie nella materia oggetto del provvedimento in titolo.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi nella seduta di ieri sulla interpretazione da dare all'articolo 10, ribadisce l'opinione secondo la quale questa formulazione non incide in alcun modo sulle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Quanto alle regioni a statuto ordinario, condivide le osservazioni secondo le quali alcune previsioni contenute nel Capo I del disegno di legge in titolo non possono essere considerate come recanti principi. Ricordata tuttavia la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ritiene che, nel nuovo contesto dei rapporti tra lo Stato e le regioni, queste ultime interpreteranno in modo adeguato la disciplina contenuta nel provvedimento in esame, senza sentirsi vincolate da previsioni che incidono su dettagli organizzativi. Valuta poi che si possa in questa sede chiedere un espresso impegno al Governo di assicurare, in occasione dell'attuazione regolamentare della disciplina in esame, il rigoroso rispetto delle competenze normative ed organizzative delle regioni e degli enti locali.

Il senatore ROTELLI fa proprio l'emendamento 10.2, rilevando l'estraneità delle materie oggetto del disegno di legge in titolo rispetto a quelle ricomprese nell'elenco contenuto nell'articolo 117 della Costituzione, il quale comunque non parla di leggi-quadro, ma di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

A questo rilievo replica il presidente VILLONE, il quale osserva che la disciplina in esame incide sulla materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, materia questa ricompresa fra quelle dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, osserva che la disciplina in esame regola dettagli organizzativi che sicuramente non possono essere considerati principi fondamentali alla stregua di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. L'interpretazione della Corte costituzionale di questa disposizione, richiamata dal relatore, costituisce, a suo avviso, un motivo ulteriore per modificare le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

L'articolo 10, infatti, fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge che vengono considerate principi vincolanti per il legislatore regionale. Infine, non crede che i regolamenti di attuazione, per la loro stessa natura di fonti

adottate dal Governo centrale, possano essere utilizzati a garanzia delle autonomie normative delle regioni e degli enti locali; richiama quindi la Commissione a rispettare, nell'elaborazione della legislazione, i precetti contenuti nell'articolo 5 della Costituzione.

Il relatore VILLONE, anche alla luce dei rilievi da ultimo esposti, ribadisce che, a suo avviso, le regioni potranno disciplinare la materia sulla base di un'interpretazione ragionevole delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal Presidente. In particolare, crede sufficientemente salvaguardate dalla formulazione dell'articolo 10 le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Quanto alle regioni a statuto ordinario, osserva che le disposizioni contenute nel Capo I, richiamate dall'articolo 10, fissano esclusivamente principi in materia di organizzazione della comunicazione istituzionale. Osserva inoltre che i regolamenti di attuazione previsti nell'articolo 5 devono essere adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Infine, concorda con la valutazione del Presidente secondo la quale ogni regione potrà liberamente estrarre principi dalla disciplina in esame; invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo un richiamo del senatore PELLEGRINO circa i rapporti tra la normativa in esame e la potestà regolamentare del Governo, prende la parola il presidente VILLONE, secondo il quale dalla normativa in esame non può ricavarsi una disciplina della struttura organizzativa in materia di comunicazione istituzionale vincolante per le regioni, le quali, sulla base dei soli principi contenuti nel disegno di legge in titolo, potranno liberamente definire la propria organizzazione in materia.

Il senatore PINGGERA ribadisce invece l'utilità dell'approvazione dell'emendamento 10.1, insistendo per la sua votazione.

Il presidente VILLONE formula un parere contrario sull'emendamento, con la specifica motivazione che questo non incide in modo significativo sul contenuto normativo dell'articolo 1 il quale peraltro, con riferimento alle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario, può essere, a suo avviso, interpretato in modo sufficientemente garantista delle attribuzioni delle regioni.

Concorda con questo parere il sottosegretario CANANZI, mentre il senatore MARCHETTI invita il senatore Pinggera a ritirare l'emendamento.

Il senatore ROTELLI fa proprio e ritira l'emendamento 10.3. Insiste, invece, per la votazione dell'emendamento 10.2, reputando insoddisfacenti le argomentazioni svolte in proposito dal Sottosegretario Cananzi.

L'emendamento 10.2, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Su richiesta del senatore PINGGERA, l'emendamento 10.1 è invece accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente VILLONE, pur concordando sulla inopportunità dell'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 del 1990, prevista dall'articolo in discussione, segnala che una modifica del testo in esame ne comporterebbe il ritorno all'altro ramo del Parlamento. Crede peraltro che l'approvazione di un ordine del giorno potrebbe risolvere i problemi interpretativi che la citata abrogazione porrebbe, precisando che debbano

comunque essere salvaguardate le quote di pubblicità istituzionale riservate alle emittenti televisive locali nonché alle emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Il sottosegretario CHITI osserva che la citata abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 del 1990 permette una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata più compiutamente nei regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in titolo. In proposito, dichiara che il Governo è disponibile ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a garantire il rispetto dei vincoli oggi previsti dal citato articolo 9 nella elaborazione delle norme regolamentari. Ricorda inoltre che la legge n. 249 del 1997 consente una delegificazione della materia dell'emittenza locale; in occasione dunque dell'adozione della normativa delegificata, il Governo potrà sostanzialmente riprodurre quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 223.

Il presidente VILLONE ritira quindi l'emendamento 16.6, manifestando la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a salvaguardare, nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica, il ruolo delle emittenti radiotelevisive locali, anche attraverso i regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in esame.

Il senatore SCHIFANI, nel formulare una valutazione favorevole sull'impianto del disegno di legge, manifesta la disponibilità della propria parte politica a garantirne una sollecita approvazione che tenga conto, tuttavia, delle esigenze manifestate dalle emittenti locali. In proposito, nel condividere l'intento dell'ordine del giorno preannunciato dal Presidente, chiede al rappresentante del Governo quali garanzie vi siano per evitare, dopo l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223, un pericoloso vuoto normativo in materia, prima dell'adozione della nuova disciplina regolamentare.

Il senatore BORNACIN osserva l'incongruità del procedimento che si intende seguire, eliminando, da un lato, un preciso vincolo legislativo ed affidandosi, dall'altro, alla attuazione, del tutto incerta, di un ordine del giorno.

Concorda con questa valutazione il senatore STIFFONI, che paventa la mancata adozione in tempo utile dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento in esame. Reputa comunque insufficienti gli impegni contenuti nell'ordine del giorno e insiste per la votazione dell'emendamento 16.5.

Il senatore ROTELLI, pur ribadendo la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento espressa dalla sua parte politica, ritiene che il principio contenuto nell'articolo 9 della legge n. 223 non possa essere degradato e collocato in una fonte di rango secondario, come ipotizzato dall'ordine del giorno illustrato dal relatore. Si potrebbe addirittura ipotizzare la adozione di un decreto-legge che riproponga quanto previsto dall'articolo 9 subito dopo l'abrogazione del medesimo ad opera del disegno di legge in esame. Si sofferma su alcune imperfezioni formali della disciplina proposta che riterrebbe opportuno correggere.

Il relatore VILLONE osserva che l'abrogazione prevista dall'articolo 16, eliminando un vincolo legislativo, permette l'elaborazione di una normativa in materia che possa tenere conto delle esigenze delle autonomie.

Il senatore MANZELLA ritiene che l'ordine del giorno preannunciato dal relatore possa essere integrato chiarendo che l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 è propedeutica ad un'opera di delegificazione della materia.

Il sottosegretario CANANZI osserva che l'intento della abrogazione proposta è proprio quello di permettere una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata, secondo quanto previsto dal disegno di legge, con regolamenti da adottare d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

Concorda con questa valutazione il sottosegretario CHITI il quale osserva, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Schifani, che quanto previsto dal disegno di legge in esame non potrà essere applicato sino alla adozione dei regolamenti di attuazione. Non vi è dunque a suo avviso la possibilità di un vuoto normativo. I regolamenti potranno opportunamente calibrare la normativa sulla base delle esigenze dei diversi enti locali interessati; sollecita pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il presidente VILLONE, pur non mostrandosi certo della inapplicazione della legge sino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, crede che attraverso gli impegni contenuti in un ordine del giorno di indirizzo al Governo possa risolversi in modo soddisfacente il problema sollevato dal senatore Schifani di una continuità della disciplina in materia di pubblicità e comunicazione istituzionale trasmessa dalle reti radiofoniche e televisive locali. Illustra quindi il seguente ordine del giorno, che tiene conto anche dell'integrazione proposta dal senatore Manzella:

“La 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni", in considerazione del fatto che tale disegno di legge, all'articolo 16, sopprime talune norme relative alla diffusione delle campagne di pubblicità e di comunicazione istituzionale sulle reti radiofoniche e televisive locali, impegna il Governo:

1. a far sì che nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica, sia a livello di amministrazione dello Stato che di enti locali, l'utilizzo di radio nazionali e locali e di televisioni a carattere locale sia previsto, anche attraverso i regolamenti d'attuazione della legge citata, in maniera significativa e qualificante, comunque non inferiore alle percentuali previste dalla normativa dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2. ad emanare rapidamente i regolamenti connessi al procedimento di delegificazione avviato con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni”.

0/4217/1/1

Villone, *relatore*

Il senatore BORNACIN, dopo aver rilevato la disparità che si realizzerebbe tra le emittenti radiotelevisive e le altre imprese editoriali a seguito dell'approvazione dell'articolo 16 del disegno di legge in esame, preannuncia il suo voto di astensione sull'ordine del giorno illustrato dal Presidente relatore, mentre dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 16.5.

Il senatore SCHIFANI ribadisce la preoccupazione della propria parte politica in ordine all'applicazione della disciplina relativa alle emittenti locali, sulla quale la sua parte politica manterrà un'attenzione critica.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 16.2 e 16.5, mentre è approvato l'ordine del giorno 0/4217/1/1.

Con distinta votazione è approvato l'articolo 16 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si torna quindi all'esame dell'emendamento 10.1, che viene ritirato dal senatore PINGGERA il quale manifesta la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo un'osservazione del senatore ROTELLI, secondo il quale questo ordine del giorno dovrebbe chiarire l'interpretazione da fornire dell'articolo 10 del disegno di legge in esame anche con riferimento alle regioni a statuto ordinario, il senatore PINGGERA illustra il seguente ordine del giorno:

“La 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni", impegna il Governo a interpretare l'articolo 10 e tutta la disciplina posta dal Capo I nel senso dell'assoluto rispetto delle autonomie regionali, in particolare considerando che per le regioni ad autonomia speciale le province autonome di Trento e Bolzano la materia è affidata alla competenza primaria”.

0/4217/2/1

L'ordine del giorno, con il parere favorevole del RELATORE e dei rappresentanti del GOVERNO, posto ai voti è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 10 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4217

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: "statali".

1.100

Gubert

Sopprimere il comma 6.

1.200

Gubert

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nelle trasmissioni nazionali; i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Giunte Regionali, definiscono, sentiti i responsabili regionali della concessionaria pubblica, i messaggi di pubblico interesse o di utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale".

3.100

Gubert

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: "Le disposizioni", con le seguenti: "1 principi fondamentali".

10.2

Gubert

Al comma 1, sostituire le parole da: "e si applicano" fino alla fine del comma, con le seguenti: "non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano".

10.1

Pinggera, Dondeynaz, Andreolli

10.3 (identico all'em. 10.1)

Gubert

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: "per il centro di responsabilità", fino a "del Consiglio dei ministri", con le seguenti: "ed iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l'editoria".

14.1

Il Relatore

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: “Sono abrogati”, con le seguenti: “È abrogato”, e sopprimere le parole da: “e l'articolo 9”, fino a: “n. 223”.

16.6

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: “e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni”.

16.2

Di Pietro

16.5 (identico all'em. 16.2)

Bornacin, Magnalbò, Pasquali, Bosi, Schifani, Stiffoni

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE CONSULTIVA

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Commissione 5^a Bilancio
Sottocommissione per i pareri

Martedì 25 gennaio 2000

240^a Seduta

Presidenza del presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni).

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disciplina delle attività di **informazione** e di **comunicazione** delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza segnala che gli articoli 6, 7 e 9 definiscono nuove funzioni e prevedono la costituzione di strutture per le pubbliche amministrazioni: occorre valutare se le clausole di limitazione degli oneri (articolo 6, comma 2; articolo 7, comma 2; articolo 9, comma 5) o la formulazione nei termini di facoltà (articolo 7, comma 1; articolo 9, comma 1) siano adeguate ad escludere l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; rileva inoltre, che l'articolo 4, comma 2, stabilisce che le attività di formazione siano svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o dalle università. Appare, altresì, opportuno esplicitare quali siano i limiti finanziari per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 11 e dei progetti di cui all'articolo 13 e, in relazione all'articolo 14, tenere conto che non esiste più lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque acquisire indicazioni più puntuali sulle risorse disponibili relative all'articolo 5 della legge n. 67 del 1987.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa, in relazione alle osservazioni del relatore relative agli articoli 6, 7 e 9, che le clausole di delimitazione finanziaria sono tali da escludere maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi comunque di attività già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione; analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 4. Fa, altresì, presente che per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 risultano 5 miliardi iscritti in bilancio ai sensi della legge n. 67 del 1987, nell'ambito del fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, capitolo dell'editoria. Concorda con le osservazioni relative all'articolo 14, suggerendo la riformulazione necessaria.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 14, comma 1, le parole da "per il centro di responsabilità" fino alle parole "del Consiglio dei Ministri" siano sostituite dalle seguenti "ed iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.3.2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l'editoria" e nel presupposto che l'ampia ristrutturazione dell'amministrazione prevista dagli articoli 6, 7 e 9 e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 4, avvengano senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Commissione 5^a Bilancio
Sottocommissione per i pareri

Lunedì 3 aprile 2000

256^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini e Di Bisceglie ed altri.

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il relatore CADDEO fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti al disegno di legge in materia di attività di **informazione** e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 4.1, 4.0.1, 8.1, 9.4, 9.5, 16.3, 16.4 e 16.0.1, che sembrano recare oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 4.1, 4.0.1, 8.1, 9.4, 9.5, 16.3, 16.4 e 16.0.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Resoconto della seduta di mercoledì 10 maggio 2000.

Presidenza del presidente Mario PEPE.

S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera: "Disciplina della comunicazione istituzionale".

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere da lui riformulata:

““La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge S. 4217, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*;

PREMESSO CHE:

detto progetto affronta aspetti di grande rilievo ai fini della piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione delle amministrazioni pubbliche;

per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie il testo in esame si configura come legge-cornice, qualificando l'articolo 10 tutte le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 9) come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e vincolando quindi le regioni al rispetto delle medesime disposizioni nella propria legislazione;

peraltro, appare discutibile tale qualificazione riferita a talune disposizioni, che disciplinano aspetti organizzativi e di struttura interna, come gli articoli da 6 a 9, dovendosi ritenere viceversa quest'ambito di stretta competenza regionale in quanto attinente a una regolamentazione di dettaglio;

in coerenza con il principio di sussidiarietà dovrebbe poi prevedersi che, quando i messaggi di interesse o utilità generale riguardano un ambito territoriale limitato, le decisioni in ordine alla loro diffusione da parte della concessionaria pubblica siano assunte dai presidenti delle regioni o delle province autonome;

inoltre, con riferimento agli articoli 4 e 5, si rimette ad un apposito regolamento statale la disciplina di aspetti, come la formazione professionale, che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

l'articolo 5 andrebbe poi anche allineato con la disciplina delle fonti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni di cui appresso.

Valuti la Commissione di merito l'opportunità:

A) che all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente “Nel caso in cui i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse riguardino un ambito territoriale regionale o locale le relative determinazioni sono prese dal Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma”;

B) che all'articolo 4, comma 1, le parole “dal regolamento di cui all'articolo 5” siano sostituite dalle seguenti “con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

C) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

“Art. 5
(*Profili professionali*).

1. I profili professionali e i relativi titoli di accesso sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni”;

D) che all'articolo 10, comma 1, le parole “Le disposizioni del presente Capo” siano sostituite dalle seguenti “Gli articoli da 1 a 4 della presente legge”.

La Commissione approva.

Per esigenze tipografiche, questa pagina è volutamente lasciata bianca.

Bibliografia *

Carmine Russo, *Aspetti organizzativi del principio di trasparenza*, in "Funzione Pubblica" 3/1996, pagg. 99-112

Rosario Scalia, *Disponibilità culturale della burocrazia a comprendere le ragioni dell'impresa: analisi della situazione e prospettive di miglioramento*, in "Funzione Pubblica" 2/1997, pagg. 29-36

Rosario Scalia, *Comunicazione istituzionale della pubblica amministrazione. L'applicazione del principio di separazione fra politica e amministrazione*, in "Funzione Pubblica" 1/1998, pagg. 23-38

Ernesto Bettinelli, *Responsabilità e risposte delle pubbliche amministrazioni*, in "Funzione Pubblica" 2/1998, pagg. 15-18

Alfredo Fioritto, *Semplificazione del linguaggio amministrativo: bilancio di un'esperienza*, in "Funzione Pubblica", 3/1998, pagg. 65-70

Emilio Simonetti, *Il progetto UrpdegliUrp; tra comunicazione pubblica e società dell'informazione*, in "Funzione Pubblica" 3/1999, pagg. 57-60

Nicoletta Levi, *I servizi di UrpdegliUrp per la costruzione della rete professionale*, in "Funzione Pubblica" 3/1999, pagg. 61-64

Stefano Stefanini, *Conclusioni del Convegno COM.P.A.*, (VI edizione), in "Funzione Pubblica" 3/1999, pagg. 65-70

** Si tratta di una bibliografia essenziale sul tema, riguardante saggi e interventi apparsi, negli anni dal 1996 al 1999, nella rivista quadrimestrale "Funzione Pubblica", edita dal Dipartimento della Funzione Pubblica.*